

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 8 luglio 2023

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 1° febbraio 2023, n. 1.

Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 26 luglio 2019, n. 14 (Provvedimenti urgenti in materia di emergenza idrica). (23R00222). Pag. 1

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 2023, n. 2.

Modifica all'articolo 10 della legge regionale 15 luglio 2022, n. 7 (Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022-2024)) e altre disposizioni di adeguamento). (23R00223). Pag. 1

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
8 agosto 2022, n. 20.

Modifica del regolamento in materia di coltivazione, raccolta, lavorazione e vendita di piante officinali, piante aromatiche e piante selvatiche. (23R00184). Pag. 2

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
12 agosto 2022, n. 21.

Regolamento di esecuzione della disciplina dell'organismo indipendente di valutazione e del collegio tecnico istituiti presso l'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige. (23R00185). Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
25 agosto 2022, n. 22.

Modifica del regolamento per le borse di studio a studentesse e studenti frequentanti istituzioni universitarie o scuole e istituti di istruzione e formazione tecnica superiore. (23R00186). Pag. 7

REGIONE LAZIO

REGOLAMENTO 22 luglio 2022, n. 7.

Regolamento di attuazione e integrazione della legge regionale 23 dicembre 2020, n. 21 «Disciplina del sistema fieristico regionale». (23R00219). Pag. 8

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 2022, n. 32.

Assestamento al bilancio di previsione 2022-2024 ex articolo 50 del decreto legislativo n. 118/2011 e esuccessive modificazioni ed integrazioni, con modifiche di leggi regionali e ulteriori disposizioni urgenti. (23R00173). Pag. 13


LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2022, n. 35.

Modifiche alla legge regionale 18 dicembre 2013, n. 47 (Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione). (23R00174). Pag. 20

REGIONE SICILIA

LEGGE 11 gennaio 2023, n. 1.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2023. (23R00129). Pag. 22





REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 1° febbraio 2023, n. 1.

Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 26 luglio 2019, n. 14 (Provvedimenti urgenti in materia di emergenza idrica).*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Parte I del 2 febbraio 2023 - Anno 54 - n. 2)*IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale 26 luglio 2019, n. 14 (Provvedimenti urgenti in materia di emergenza idrica)

1. Al comma 3, dell'art. 2, della legge regionale n. 14/2019, dopo le parole: «Commissario *ad acta*», sono inserite le seguenti: «è dotato dei necessari poteri organizzatori, ivi compreso il potere di nomina fino a due *sub* commissari, e».

2. Al comma 4, dell'art. 2, della legge regionale n. 14/2019, le parole: «Al Commissario *ad acta* è corrisposto un compenso commisurato proporzionalmente alla durata dell'incarico nel limite massimo», sono sostituite dalle seguenti: «La spesa complessiva per il compenso del Commissario *ad acta* e degli eventuali *sub* commissari, commisurata proporzionalmente alla durata dell'incarico, non può superare il limite annuo massimo».

Art. 2.

Disposizione di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Art. 3.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 1° febbraio 2023

p. il Presidente
Il vice Presidente
PIANA*(Omissis).*

23R00222

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 2023, n. 2.

Modifica all'articolo 10 della legge regionale 15 luglio 2022, n. 7 (Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022-2024)) e altre disposizioni di adeguamento).*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Parte I del 10 febbraio 2023 - Anno 54 - n. 3)*IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifica all'art. 10 della legge regionale 15 luglio 2022, n. 7 (Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022-2024)) e altre disposizioni di adeguamento)


1. Il comma 2 dell'art. 10 della legge regionale n. 7/2022, è sostituito dal seguente:

«2. In fase di prima applicazione i termini di cui al comma 1 sono differiti al 31 dicembre 2023.».

Art. 2.

Disposizione di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.



Art. 3.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 7 febbraio 2023

Il Presidente: TOTI

(*Omissis*).

23R00223

**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
8 agosto 2022, n. 20.

Modifica del regolamento in materia di coltivazione, raccolta, lavorazione e vendita di piante officinali, piante aromatiche e piante selvatiche.

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Trentino-Alto Adige n. 32/Sez. gen. dell'11 agosto 2022)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del
2 agosto 2022, n. 533;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Nel comma 1 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Provincia 13 febbraio 2013, n. 6, le parole: «del certificato di abilitazione» sono sostituite dalle parole «dei requisiti».

Art. 2.

1. Nella rubrica dell'art. 5 del decreto del Presidente della Provincia 13 febbraio 2013, n. 6, le parole «Certificato di abilitazione alla coltivazione di piante officinali e alla» sono sostituite dalle parole: «Requisiti per la coltivazione di piante officinali e per la».

2. La lettera *c*) del comma 1 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Provincia 13 febbraio 2013, n. 6, è così sostituito:

«*c*) certificato attestante la qualificazione professionale “Coltivazione, raccolta e commercializzazione piante officinali, aromatiche e alimurgiche” ai sensi del Repertorio provinciale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali.»

Art. 3.

1. L'art. 6 del decreto del Presidente della Provincia 13 febbraio 2013, n. 6, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 6 (*Percorso formativo ed esame di certificazione per la qualificazione professionale “Coltivazione, raccolta e commercializzazione piante officinali, aromatiche e alimurgiche”*). — 1. Per il conseguimento del certificato di cui all'art. 5, comma 1, lettera *c*), la persona interessata deve frequentare un percorso formativo obbligatorio della durata minima di 150 ore e superare uno specifico esame di certificazione. Nell'ambito del percorso formativo vengono sviluppate le competenze definite nella qualificazione professionale “Coltivazione, raccolta e commercializzazione piante officinali, aromatiche e alimurgiche”.

2. Il percorso formativo è organizzato dalla Scuola professionale Laimburg e dalla Scuola professionale provinciale per la frutticoltura e il giardinaggio in lingua italiana, in collaborazione con il Centro di sperimentazione agraria e forestale Laimburg e l'Agenzia Demanio provinciale.

3. L'esame di certificazione è svolto da una commissione nominata secondo i criteri vigenti in materia di certificazione delle competenze. L'esame di certificazione consiste in una prova scritta, una prova pratica e un colloquio tecnico.»

Art. 4.

1. Dopo l'art. 6 del decreto del Presidente della Provincia 13 febbraio 2013, n. 6, e successive modifiche, è inserito il seguente art. 6/bis:

«Art. 6/bis (*Norma transitoria*). — 1. I certificati di abilitazione rilasciati prima del 1° luglio 2022 mantengono la loro validità.»

Art. 5.

1. Nel decreto del Presidente della Provincia 13 febbraio 2013, n. 6, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel testo italiano del titolo e degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 9 la parola: «vendita» è sostituita, ovunque ricorra, dalla parola: «commercializzazione»;


b) nel testo tedesco del titolo, dell'art. 1, comma 3, lettere *a*) e *c*), nonché della rubrica degli articoli 2, 3 e 4, la parola: «Verkauf» è sostituita dalla parola: «Vermarktung»;

c) nel testo tedesco dell'art. 1, comma 1, e dell'art. 5, comma 3, le parole: «den Verkauf» sono sostituite dalle parole: «die Vermarktung»;

d) nel testo tedesco dell'art. 2, comma 1 e dell'art. 3, comma 1, le parole: «der Verkauf» sono sostituite dalle parole: «die Vermarktung»;

e) nel testo tedesco dell'art. 9, comma 1, le parole: «des Verkaufs» sono sostituite dalle parole: «der Vermarktung»;

f) nel testo tedesco dell'art. 5, commi 1 e 4, le parole: «zum Verkauf» sono sostituite dalle parole: «zur Vermarktung»;



g) nel testo tedesco degli articoli 2, comma 3, 3, comma 4, 4, commi 2 e 3 e 5, comma 2 la parola: «verkauft» viene sostituita dalla parola: «vermarktet»;

h) nel testo tedesco dell'art. 5, comma 1, la parola: «verkaufen» è sostituita dalla parola: «vermarkten»;

i) nel testo italiano della rubrica e del comma 1 degli articoli 4 e 5 la parola: «aromatiche» è sostituita dalla parola: «alimurgiche»;

j) nel testo italiano dell'art. 4, comma 3, le parole: «selvatiche - anche aromatiche» sono sostituite dalla parola: «alimurgiche».

Art. 6.

1. L'art. 7 del decreto del Presidente della Provincia 13 febbraio 2013, n. 6, e successive modifiche, è abrogato.

Art. 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 8 agosto 2022

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

(Omissis).

23R00184

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
12 agosto 2022, n. 21.

Regolamento di esecuzione della disciplina dell'organismo indipendente di valutazione e del collegio tecnico istituiti presso l'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige n. 33/Sez. gen. del 18 agosto 2022)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 9 agosto 2022, n. 563;

E M A N A
il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 46-bis della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, le modalità di costituzione, composizione e nomina dell'organismo indipendente di valutazione e del collegio tecnico, il loro funzionamento nonché i criteri, le procedure e gli effetti della valutazione.

Art. 2.

Modalità di costituzione, composizione e nomina dei membri dell'organismo indipendente di valutazione

1. Presso l'Azienda sanitaria dell'Alto Adige, di seguito denominata Azienda sanitaria, è istituito l'organismo indipendente di valutazione, di seguito denominato OIV.

2. L'OIV opera in autonomia rispetto agli altri organi dell'Azienda sanitaria ed è composto da tre esperte/esperti che possono essere esterni o interni all'Azienda.

3. La Giunta provinciale definisce il compenso dei membri entro i limiti massimi fissati dalla normativa vigente in materia.

4. I membri dell'OIV sono selezionati a seguito di procedura selettiva pubblica per l'iscrizione nell'apposito elenco provinciale. Con un avviso pubblicato nel sito istituzionale della Ripartizione competente in materia di sanità e nel Bollettino Ufficiale della Regione (B.U.R.), la direttrice/il direttore della Ripartizione competente in materia di sanità rende noti i requisiti di accesso e le competenze richieste. Nell'avviso è specificato anche il compenso massimo dei membri.


5. La direttrice/Il direttore della Ripartizione provinciale competente in materia di sanità nomina una commissione, la quale verifica il possesso dei requisiti e delle competenze richieste ai fini dell'iscrizione nell'apposito elenco provinciale. Terminata la verifica la commissione predispone una relazione, nella quale descrive le esperienze e le competenze delle candidate e dei candidati in relazione ai requisiti specificati nell'avviso.

6. Chi è già iscritto nell'equivalente elenco nazionale può, su richiesta, essere iscritto nell'elenco provinciale, sempreché soddisfi i requisiti previsti dallo Statuto speciale di autonomia e dalle relative norme di attuazione.

7. I membri sono nominati dalla Giunta provinciale ogni tre anni e l'incarico può essere rinnovato. La nomina avviene tramite selezione delle idonee/degli idonei iscritti nell'elenco di cui al comma 5. L'elenco ha validità di quattro anni e viene aggiornato con cadenza biennale.

8. I membri non possono essere dipendenti dell'amministrazione dell'Azienda sanitaria, a meno che non vengano collocati in aspettativa, o soggetti che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero soggetti che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni o che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione. Non possono essere nominati coloro che si trovano in una delle situazioni di incompatibilità previste dalla normativa di riferimento o in posizione di conflitto d'interessi.

9. La Ripartizione provinciale competente in materia di sanità pubblica nel proprio sito istituzionale, nella sezione «Amministrazione trasparente», i nominativi e i curricula dei membri dell'OIV.



Art. 3.

Requisiti di accesso ai fini dell'iscrizione nell'elenco provinciale

1. L'iscrizione nell'elenco provinciale di cui al comma 5 dell'art. 2 può essere chiesta esclusivamente dai soggetti in possesso dei seguenti requisiti

a) generali:

1) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati membri dell'UE;

2) godimento dei diritti civili e politici;

b) di competenza ed esperienza:

1) possesso del diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento o di laurea specialistica/magistrale secondo l'attuale;

2) possesso di comprovata pluriennale esperienza professionale, maturata presso pubbliche amministrazioni o aziende private in almeno due dei seguenti campi: *management*, misurazione e valutazione della *performance* organizzativa e gestionale, programmazione sanitaria, controllo di gestione e processo di *budgeting*, programmazione finanziaria e di bilancio, *risk management*;

c) di integrità di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 2 del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 6 agosto 2020, e successive modifiche.

Art. 4.

Obblighi formativi delle persone iscritte nell'elenco provinciale

1. I soggetti iscritti nell'elenco di cui al comma 5 dell'art. 2 devono, nell'ambito della formazione continua, acquisire qualificazioni specifiche, partecipando a corsi, convegni e seminari.

2. Affinché il loro nominativo permanga nell'elenco, i soggetti iscritti sono tenuti ad acquisire, nei quattro anni precedenti il rinnovo dell'iscrizione, almeno 40 crediti formativi.

3. L'attribuzione dei crediti formativi avviene secondo i criteri indicati nell'Allegato A del presente regolamento.

Art. 5.

Modalità di costituzione, composizione e nomina dei membri del collegio tecnico

1. L'Azienda sanitaria si dota di un collegio tecnico.

2. Il collegio tecnico opera in autonomia rispetto agli altri organi dell'Azienda sanitaria ed è composto da tre esperte/esperti esterni all'Azienda, diversi per disciplina e rappresentativi dei profili professionali da valutare.

3. I membri sono retribuiti con un'indennità calcolata su base oraria, definita dall'Azienda sanitaria entro i limiti fissati dalla normativa vigente in materia.

4. I membri del collegio tecnico sono selezionati tramite procedura selettiva pubblica. Con un avviso pubblicato nel sito istituzionale dell'Azienda sanitaria e nel Bollettino Ufficiale della Regione (B.U.R.), l'Azienda sanitaria rende noti i requisiti di accesso e le competenze richieste.

5. La direttrice/Il direttore generale dell'Azienda sanitaria nomina una commissione, la quale verifica il possesso dei requisiti e delle competenze richieste.

6. Due membri del collegio tecnico appartengono alla dirigenza sanitaria-medici e uno agli altri profili della dirigenza sanitaria e della dirigenza tecnica-assistenziale. Vi è la possibilità di nominare membri sostituti.

7. I membri sono nominati dalla direttrice/dal direttore generale dell'Azienda sanitaria ogni tre anni e l'incarico può essere rinnovato.

8. I membri del collegio tecnico non possono rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero avere rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, o aver avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione. Non possono essere nominati coloro che si trovano in una delle situazioni di incompatibilità previste dalla normativa di riferimento o per i quali vi è un conflitto d'interessi.

9. L'Azienda sanitaria ha l'obbligo di pubblicare nel proprio sito istituzionale, nella sezione «Amministrazione trasparente», i nominativi e i curricula dei membri del collegio tecnico.

Art. 6.

Funzionamento

1. L'OIV e il collegio tecnico fissano le regole per la validità della loro costituzione nonché delle decisioni prese.

2. L'OIV e il collegio tecnico esercitano le loro funzioni mediante predisposizione di pareri, relazioni, linee guida e di indirizzo, nonché attestazioni.

Art. 7.

Uffici di supporto organizzativo


1. L'OIV e il collegio tecnico devono disporre di una struttura di supporto permanente, individuabile nella struttura demandata al controllo di gestione dell'Azienda sanitaria o in altre analoghe strutture aziendali che per le attività inerenti al sistema di misurazione e valutazione dei risultati rispondono direttamente all'OIV e al collegio tecnico, così da garantire l'indipendenza dell'intero processo. Dette strutture sono chiamate a svolgere esclusivamente funzioni di supporto, con riferimento ai flussi informativi necessari per l'operatività dell'OIV e del collegio tecnico.

Art. 8.

Criteri di valutazione del personale dirigente

1. La valutazione si basa:

a) sul grado di raggiungimento degli obiettivi e dei risultati concordati nel Piano della *performance* per l'anno di riferimento e sull'efficacia dei modelli organizzativi adottati per il raggiungimento degli obiettivi;



b) sull'assolvimento dei compiti dirigenziali, tenendo conto in particolare:

- 1) della competenza specifica nello svolgimento dei compiti;
- 2) della pianificazione e programmazione;
- 3) della semplificazione delle procedure amministrative e dei miglioramenti organizzativi;
- 4) del coordinamento e della comunicazione con il personale e i superiori;

5) della capacità dimostrata nel motivare, guidare e valutare le collaboratrici e i collaboratori e nel generare un clima organizzativo favorevole all'uso ottimale delle risorse, attraverso un'equilibrata distribuzione dei carichi di lavoro al personale e di volumi prestazionali;

6) della capacità dimostrata nell'attuare e promuovere le innovazioni tecnologiche e procedurali, in particolare per quanto riguarda il rispetto dei tempi e delle modalità nelle procedure di negoziazione del *budget* in relazione agli obiettivi affidati nonché per i processi formativi e la selezione del personale;

7) della capacità di promuovere, diffondere, gestire e implementare linee guida, protocolli e raccomandazioni diagnostico-terapeutiche aziendali;

c) per la dirigenza sanitaria nonché tecnico-assistenziale, inoltre:

1) sulle attività di ricerca clinica applicata, sulle sperimentazioni, sulle attività di tutoraggio formativo, sulla docenza universitaria, sul raggiungimento del credito minimo ECM nonché sulle altre attività formative rientranti negli obiettivi dell'Azienda sanitaria;

2) sul rispetto dei vincoli derivanti dai codici deontologici.

Art. 9.

Procedura di valutazione annuale da parte dell'OIV

1. Gli obiettivi di *performance* sono assegnati alle/ai dirigenti con cadenza annuale.

2. Oggetto della valutazione annuale è il grado di raggiungimento degli obiettivi che l'Azienda sanitaria assegna, nell'ambito del processo di *budgeting*, alle/ai dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa ai sensi della lettera a) del comma 4 dell'art. 46-bis della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7. A tale scopo sono utilizzate apposite schede nelle quali sono riportati, nel rispetto dei vincoli gestionali e di bilancio stabiliti, gli obiettivi manageriali e gestionali.

3. Il giudizio è inserito nel fascicolo individuale della/del dirigente.

Art. 10.

Procedura di valutazione pluriennale al termine dell'incarico

1. Ai sensi della lettera b) del comma 4, e del comma 10 dell'art. 46-bis della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, il collegio tecnico è deputato alla valutazione pluriennale alla scadenza dell'incarico dirigenziale. In particolare,

al collegio tecnico compete la valutazione degli aspetti tecnico-professionali, mentre all'OIV compete la valutazione dei risultati manageriali e gestionali.

2. La valutazione è finalizzata alla conferma o revoca dell'incarico dirigenziale da parte dell'organo competente.

3. Ai due organi compete la valutazione:

a) delle/dei dirigenti titolari di incarico di direzione di struttura semplice, complessa e di dipartimento, delle/dei dirigenti tecnico-assistenziali nonché delle dirigenti coordinatrici/dei dirigenti coordinatori, alla scadenza dell'incarico loro conferito;

b) delle eventuali altre persone soggette a valutazione ai sensi della normativa vigente.

4. Per formulare la propria valutazione, l'OIV e il collegio esaminano, ognuno per il proprio ambito di competenza, i seguenti elementi:

a) la prima proposta di valutazione;

b) eventuali osservazioni/controdeduzioni espresse dalla dirigente valutata/dal dirigente valutato, sia nella prima che nella seconda istanza;

c) eventuali elementi informativi aggiuntivi ottenuti attraverso colloqui o altra documentazione utile a esprimere correttamente e compiutamente il proprio giudizio.

5. Qualora il giudizio fosse negativo, prima che venga espresso il giudizio definitivo l'OIV e il collegio tecnico convocano la dirigente valutata/il dirigente valutato per un colloquio.

6. Nell'esercizio delle loro funzioni, l'OIV e il collegio tecnico hanno accesso a tutti gli atti e documenti in possesso dell'Azienda sanitaria, utili all'espletamento dei loro compiti, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

7. Qualora, prima della scadenza dell'incarico affidato alla/al dirigente, venga rilevata una possibile grave violazione della responsabilità dirigenziale, tale da rendere opportuna un'immediata procedura di accertamento, l'Azienda sanitaria ha facoltà di attivare l'OIV o il collegio tecnico, nel rispetto del rispettivo ambito di competenza.

8. I due organi, OIV e collegio tecnico, indipendenti, cooperano nell'ambito delle rispettive funzioni e aree di competenza, al fine di garantire le valutazioni previste dalle disposizioni vigenti in materia.

9. In caso di divergenza di giudizio tra i due organi, la decisione finale sul rinnovo ovvero sulla revoca dell'incarico spetta alla direttrice/al direttore generale.

Art. 11.

Effetti della valutazione

1. La valutazione positiva dei risultati raggiunti e delle attività professionali svolte dalle/dai dirigenti costituisce requisito essenziale per la conferma o l'attribuzione di nuovi incarichi.

2. Una valutazione negativa è data qualora si accertino gravi scostamenti, imputabili a responsabilità delle/dei dirigenti stessi, in relazione a obiettivi, compiti professionali o attività manageriali e gestionali.



Art. 12.

*Procedure e criteri relativi
agli ulteriori compiti dell'OIV*

1. Le diverse fasi del procedimento valutativo consistono nella definizione e assegnazione degli obiettivi, nella correlazione tra obiettivi e risorse, nel monitoraggio costante e nell'attivazione di eventuali interventi correttivi, nella misurazione e valutazione della *performance* organizzativa e gestionale della dirigente valutata/del dirigente valutato e nell'utilizzo di sistemi premianti.

2. La procedura si conclude con la presentazione dei risultati alla Giunta provinciale o alla direttrice/al direttore generale dell'Azienda sanitaria, a seconda del compito assegnato.

3. Con proprio atto interno, l'OIV definisce le procedure e i criteri di giudizio da adottare in relazione ai compiti di cui al comma 4 dell'art. 46-*bis* della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, nonché agli ulteriori compiti attribuiti al medesimo dalla normativa vigente.

4. Nello svolgimento delle proprie funzioni, l'OIV si dota di strumenti e metodologie per verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità della propria azione, al fine di ottimizzarla, anche mediante tempestivi interventi di correzione.

5. La direttrice/Il direttore generale dell'Azienda sanitaria verifica l'operato dell'OIV senza entrare nel merito dell'attività.

Art. 13.

Scadenza e revoca dell'incarico

1. L'OIV continua a esercitare le proprie funzioni anche dopo la scadenza dell'incarico, fino alla propria riconferma o alla nomina del nuovo OIV, ai sensi dell'art. 33 dalla legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

2. La revoca dell'incarico prima della scadenza naturale deve essere adeguatamente motivata. In caso di dimissioni dei membri deve essere garantito un preavviso di almeno trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione da parte dell'Azienda sanitaria. Il membro revocato o dimissionario è sostituito entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla revoca o dalle dimissioni.

Art. 14.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla costituzione e dall'attività dell'OIV e del collegio tecnico, nonché degli uffici di supporto organizzativo agli stessi, si provvede con le risorse finanziarie assegnate mediante provvedimento della direttrice/del direttore generale dell'Azienda sanitaria.

Art. 15.


Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 12 agosto 2022

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 25 agosto 2022, n. 22.

Modifica del regolamento per le borse di studio a studentesse e studenti frequentanti istituzioni universitarie o scuole e istituti di istruzione e formazione tecnica superiore.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 35/Sez. gen. del 1° settembre 2022 - Amtsblatt nr. 35/Allg Skt. vom 1° settembre 2022)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 23 agosto 2022, n. 582;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche dell'articolo 11

1. La tabella al comma 2 dell'art. 11 del decreto del Presidente della Provincia 19 agosto 2021, n. 26, è così sostituita:


Art des Studiums Tipologia di corso di studio	FWL VSE	Ausmaß der Studienbeihilfe Ammontare della borsa di studio
Ordentliches Studium Corso di studio ordinario	bis/fino a 1,00	6.960,00 Euro
	von/da 1,01 bis/a 1,10	6.380,00 Euro
	von/da 1,11 bis/a 1,20	5.860,00 Euro
	von/da 1,21 bis/a 1,30	5.380,00 Euro
	von/da 1,31 bis/a 1,40	4.960,00 Euro
	von/da 1,41 bis/a 1,50	4.560,00 Euro
	von/da 1,51 bis/a 1,60	4.210,00 Euro
	von/da 1,61 bis/a 1,70	3.890,00 Euro
	von/da 1,71 bis/a 1,90	3.360,00 Euro
	von/da 1,91 bis/a 2,10	2.890,00 Euro
	von/da 2,11 bis/a 2,30	2.520,00 Euro
	von/da 2,31 bis/a 2,70	2.220,00 Euro
	von/da 2,71 bis/a 3,10	1.970,00 Euro
	von/da 3,11 bis/a 3,50	1.820,00 Euro
von/da 3,51 bis/a 4,00	1.680,00 Euro	
Fernuniversität (Fernstudien) Università telematica (corsi di studio a distanza)	bis/fino a 4,00	610,00 euro

2. Nel comma 4, dell'art. 11 del decreto del Presidente della Provincia 19 agosto 2021, n. 26, la cifra: «6.900,00» è sostituita dalla cifra: «8.280,00».

Art. 2.

Sostituzione dell'allegato A

1. L'allegato A del decreto del Presidente della Provincia 19 agosto 2021, n. 26, è sostituito dall'allegato al presente decreto.



Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e trova applicazione per le domande di borsa di studio presentate per l'anno accademico 2022/2023 e seguenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 25 agosto 2022

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

23R00186

REGIONE LAZIO

REGOLAMENTO 22 luglio 2022, n. 7.

Regolamento di attuazione e integrazione della legge regionale 23 dicembre 2020, n. 21 «Disciplina del sistema fieristico regionale».

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 26 luglio 2022, n. 62 Ordinario)

LA GIUNTA REGIONALE

HA ADOTTATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto e in attuazione dell'articolo 12 della legge regionale 23 dicembre 2020, n. 21 (Disciplina del sistema fieristico regionale), stabilisce:

a) i requisiti degli organizzatori di manifestazioni fieristiche pubblici e privati, anche appartenenti a paesi esteri, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d) della legge regionale 21/2020, nel rispetto dei principi stabiliti dall'ordinamento europeo;

b) i requisiti delle sedi fieristiche, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge regionale 21/2020, in conformità a quanto stabilito dall'intesa sancita in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge

costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) tra il Governo, le Regioni e gli enti locali per la disciplina unitaria in materia fieristica, di seguito denominata intesa;

c) i requisiti e i criteri di riconoscimento delle qualifiche delle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale 21/2020, in conformità a quanto stabilito dall'intesa;

d) le modalità e i termini per la presentazione della comunicazione per lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 21/2020;

e) le modalità, le procedure e i termini per l'adozione del calendario regionale delle manifestazioni fieristiche, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 21/2020;

f) i criteri di composizione e le modalità di funzionamento del Tavolo per il sistema fieristico regionale, nonché i compiti del medesimo, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge regionale 21/2020;

g) i requisiti dei destinatari, i criteri, le modalità e i termini per la concessione dei contributi, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge regionale 21/2020;

h) i sistemi idonei ed oggettivi di rilevazione e certificazione dei dati attinenti agli espositori ed ai visitatori delle manifestazioni fieristiche con qualifica internazionale, nazionale e regionale.

Art. 2.

Requisiti degli organizzatori di manifestazioni fieristiche

1. Gli organizzatori di manifestazioni fieristiche ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge regionale 21/2020 sono soggetti pubblici e privati, anche appartenenti a paesi esteri, che esercitano attività di progettazione, realizzazione e promozione di manifestazioni fieristiche.

2. I soggetti pubblici e privati dei Paesi non appartenenti all'Unione europea svolgono attività di organizzazione di manifestazioni fieristiche nella regione, subordinatamente al rispetto del principio di reciprocità di condizioni tra il Paese di appartenenza dell'organizzatore straniero e la Regione Lazio ai sensi della normativa vigente.

3. I soggetti privati, italiani e stranieri, devono essere dotati di una struttura organizzativa e capacità economica idonee a garantire le obbligazioni assunte nei confronti degli espositori e dei gestori delle sedi fieristiche.


Art. 3.

Requisiti delle sedi fieristiche

1. Le sedi fieristiche in cui si svolgono manifestazioni con qualifica internazionale e nazionale, devono essere in possesso dei requisiti minimi di idoneità previsti dall'intesa per i quartieri fieristici.

2. Le sedi fieristiche in cui si svolgono manifestazioni con qualifica regionale, devono essere in possesso dei seguenti requisiti minimi di idoneità:

a) servizi di collegamento funzionali al raggiungimento della sede fieristica con particolare riguardo per i soggetti non autosufficienti e per le persone con disabilità;



b) disponibilità di parcheggi esterni;

c) sicurezza degli impianti (dotazione di impianti e di servizio antincendio; criteri per il materiale di allestimento; unificazione dei requisiti richiesti agli espositori in termini di sicurezza; servizio di vigilanza; impianti termici; areazione; illuminazione);

d) sala convegno;

e) pronto soccorso;

f) servizio di ordine pubblico;

g) servizio informazioni relativo alla manifestazione, che fornisce, in particolare, l'elenco degli espositori suddivisi per settore merceologico, interesse commerciale e provenienza, il programma dei convegni e delle manifestazioni collegate, la stampa di *personal card*;

h) servizi bancari;

i) servizi di ristoro.

3. Nel caso di manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e regionali collocate in spazi espositivi non permanenti, i suddetti servizi possono essere resi disponibili nelle immediate vicinanze.

4. Relativamente allo svolgimento di manifestazioni fieristiche con qualifica locale, le sedi fieristiche in cui si svolgono le manifestazioni devono possedere i requisiti minimi stabiliti dal comune relativamente agli aspetti della sicurezza, dell'ordine pubblico, dell'agibilità degli impianti, delle strutture, delle infrastrutture e delle aree utilizzate.

5. Fermo restando quanto previsto ai commi 1, 2, 3 e 4, le sedi fieristiche con qualifica internazionale, nazionale, regionale e locale devono garantire l'adozione di tutte le misure previste dalle normative igienico sanitarie, di sicurezza ambientale e sul lavoro.

6. Alla verifica della rispondenza delle sedi fieristiche ai requisiti di cui al presente articolo provvedono i comuni territorialmente competenti nell'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 9 della legge regionale 21 /2020.

Art. 4.

Requisiti e criteri per il riconoscimento delle qualifiche delle manifestazioni fieristiche

1. È riconosciuta la qualifica internazionale alla manifestazione fieristica quando ricorra una delle seguenti condizioni:

a) in caso di auto rilevazione del dato, o di certificazione effettuata da un organismo non riconosciuto da ACCREDIA o da organismo europeo equivalente, relativo agli espositori e visitatori, si registri una partecipazione di almeno il 15% del numero totale degli espositori diretti ed indiretti provenienti dall'estero ovvero almeno l'8% del numero complessivo delle visite o dei visitatori generici ovvero professionali provenienti dall'estero;

b) in caso di certificazione del dato relativo agli espositori e visitatori mediante organismi di certificazione riconosciuti da ACCREDIA per l'applicazione della norma ISO 25369-2008, si registri una partecipazione di almeno il 10% del numero totale degli espositori, diretti ed indiretti, provenienti dall'estero, ovvero di almeno il 5% del numero complessivo delle visite o dei visitatori generici ovvero professionali provenienti dall'estero.

2. È riconosciuta la qualifica nazionale alla manifestazione fieristica di qualifica regionale quando, nelle due ultime edizioni, si sia registrata una partecipazione superiore alla metà del rispettivo numero complessivo di espositori o visitatori provenienti da almeno sei regioni diverse da quella in cui si svolge l'iniziativa. Si può derogare al requisito della maggioranza degli espositori o dei visitatori di provenienza extraregionale o, alternativamente, al requisito del numero minimo di regioni diverse da quella in cui si svolge l'iniziativa, qualora sia rilevata una quota percentuale, rapportata alla totalità rispettivamente degli espositori o dei visitatori, non inferiore al 10% di espositori esteri o non inferiore al 5% di visitatori esteri.

3. In presenza di manifestazioni di nuova istituzione organizzate in sedi fieristiche gestite dai rispettivi soggetti gestori, la qualifica nazionale o internazionale può essere riconosciuta sin dalla prima edizione quando si accerti, in base ad idonea documentazione presentata dal soggetto organizzatore, che l'iniziativa abbia i requisiti previsti dai commi 1 e 2 ovvero che si tratti di iniziativa di derivazione da altra manifestazione e finalizzata ad una più ampia valorizzazione di settori merceologici già presenti nella manifestazione d'origine e da queste distaccati. In caso di prima edizione devono essere inviati i dati statistici della manifestazione fieristica di derivazione che attestino i requisiti della qualifica richiesta.

4. La qualifica nazionale o internazionale non può essere più riconosciuta quando per due edizioni consecutive la manifestazione fieristica non possieda i requisiti prescritti per la rispettiva qualifica.

5. La manifestazione fieristica è riconosciuta come regionale quando, nelle ultime due edizioni di qualifica locale, si sia registrata una partecipazione superiore alla metà del rispettivo numero complessivo di espositori o visitatori provenienti da almeno cinque province diverse da quella ove si svolge l'iniziativa.

6. In presenza di manifestazioni di nuova istituzione organizzate in sedi fieristiche gestite dai rispettivi soggetti gestori, la qualifica regionale può essere riconosciuta sin dalla prima edizione quando si accerti, in base ad idonea documentazione presentata dal soggetto organizzatore, che l'iniziativa abbia i requisiti previsti dai presenti criteri ovvero che si tratti di iniziativa di derivazione da altra manifestazione e finalizzata ad una più ampia valorizzazione di settori merceologici già presenti nella manifestazione d'origine e da queste distaccati. In caso di prima edizione devono essere inviati i dati statistici della manifestazione fieristica di derivazione che attestino i requisiti della qualifica richiesta.

7. Le manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e regionali hanno una cadenza temporale semestrale, annuale o biennale.

8. Le cosiddette «fiere-mercatali» che hanno luogo, con finalità prettamente commerciali, in coincidenza con particolari occasioni, eventi o festività, del tutto simili per modalità di gestione ad un mercato e rientranti nell'ambito di applicazione della disciplina del commercio su area pubblica di cui alla legge regionale 6 novembre 2019, n. 22 (Testo unico del commercio) e successive modifiche, non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento.



9. Le manifestazioni fieristiche non qualificabili come internazionali, nazionali o regionali ai sensi del presente articolo sono classificate «manifestazioni fieristiche a carattere locale», tenuto conto dell'influenza economica, sociale e di mercato estesa ad almeno un ambito provinciale.

Art. 5.

Modalità e termini per la presentazione della comunicazione per lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche.

1. Entro il 30 marzo dell'anno precedente alla data di svolgimento della manifestazione fieristica internazionale, nazionale o regionale, il legale rappresentante del soggetto organizzatore presenta, tramite PEC, la comunicazione per lo svolgimento della manifestazione, alla direzione regionale competente per materia, che provvede al riconoscimento o alla conferma della relativa qualifica ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge regionale 21/2020.

2. La comunicazione di cui al comma 1, redatta in conformità al modello approvato con determinazione del direttore regionale competente e disponibile sul sito istituzionale della Regione, deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) regolamento generale della manifestazione fieristica;
- b) copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto del soggetto organizzatore; tale documentazione non è richiesta qualora sia già stata inviata alla Regione e non siano intervenute modifiche successive;
- c) modello dei dati statistici relativi alla precedente edizione, se non già trasmessi a conclusione della stessa;
- d) fotocopia del documento di riconoscimento del legale rappresentante del soggetto organizzatore;
- e) elenco degli espositori corredato della documentazione di cui all'articolo 4, commi 3 e 6, attestante il requisito percentuale relativo alla qualifica richiesta, se trattasi di prima edizione;
- f) elenco degli espositori indicante la regione e la provincia di appartenenza per le manifestazioni fieristiche di qualifica regionale;
- g) dichiarazione che attesti, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, lettera b), della legge regionale 21/2020:

1) lo svolgimento della manifestazione in una sede fieristica che rispetti i requisiti stabiliti dal presente regolamento;

2) la garanzia di pari opportunità di accesso a tutti gli operatori interessati;

3) la garanzia che le condizioni contrattuali a carico degli espositori rispondano a criteri di trasparenza, non contengano clausole discriminatorie e non prevedano tariffe diverse per prestazioni equivalenti;

h) dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre

2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e successive modifiche che attesti:

1) l'idoneità del centro espositivo rispetto alla tipologia della manifestazione, relativamente agli aspetti della sicurezza ed agibilità degli impianti, delle strutture e delle infrastrutture ed al livello dei servizi per lo svolgimento della manifestazione, anche in riferimento alla sua qualifica, e il rispetto di tutte le normative igienico sanitarie, di sicurezza ambientale e sul lavoro previste dalla normativa vigente;

2) la disponibilità delle aree espositive, in accordo con il concedente, qualora il soggetto organizzatore sia diverso dal titolare delle stesse;

3) l'insussistenza di cause di sospensione, decadenza o divieto di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) e successive modifiche.

3. Qualora la comunicazione di svolgimento della manifestazione fieristica sia presentata oltre il termine di cui al comma 1, la stessa non viene inserita nel calendario nazionale e regionale a cura della direzione regionale competente. Ove la richiesta sia stata presentata almeno sessanta giorni prima del suo svolgimento, la medesima direzione procede comunque all'attribuzione della qualifica e inserisce la manifestazione fieristica sul sito istituzionale della Regione.

4. Le variazioni del periodo di svolgimento delle manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e regionali, il cambiamento delle sedi fieristiche o il relativo annullamento devono essere comunicati, tramite PEC, alla direzione regionale competente almeno trenta giorni prima dello svolgimento delle stesse, indicandone i motivi anche indipendenti da cause di forza maggiore. Le variazioni sono inserite nel calendario regionale pubblicato sul sito istituzionale della Regione.


5. La comunicazione per lo svolgimento della manifestazione fieristica con qualifica locale è presentata al comune territorialmente competente secondo le modalità ed entro i termini dallo stesso stabiliti, anche al fine del riconoscimento o della conferma della relativa qualifica ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge regionale 21/2020.

Art. 6.

Sistemi di rilevazione e certificazione dei dati

1. Il soggetto organizzatore, entro e non oltre quaranta giorni dalla chiusura della manifestazione fieristica, trasmette, tramite PEC, alla struttura regionale competente, alternativamente:

a) la scheda di auto rilevazione dei dati statistici e l'elenco degli espositori della manifestazione fieristica, compilando l'apposito modulo approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e reso disponibile sul sito istituzionale della Regione;



b) la certificazione dei dati effettuata da organismi di certificazione a tal fine tempestivamente incaricati dal soggetto organizzatore della manifestazione; tali organismi devono risultare accreditati dall'Ente unico nazionale di accreditamento (ACCREDIA), sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

2. La rilevazione e certificazione dei dati attinenti agli espositori ed ai visitatori di ogni edizione di manifestazione fieristica è condizione necessaria per l'attribuzione o il mantenimento dei requisiti della qualifica internazionale, nazionale e regionale, di cui all'articolo 4, oltre a costituire una banca dati funzionale alla realizzazione di studi sistematici circa le dimensioni del mercato fieristico regionale volto alla valorizzazione delle capacità regionali in un'ottica nazionale e internazionale.

3. In caso di mancata trasmissione dei dati statistici nei termini previsti dal comma 1, la qualifica richiesta non verrà riconfermata per le successive edizioni.

Art. 7.

Calendario regionale delle manifestazioni fieristiche

1. La Regione predispone annualmente il calendario regionale comprendente le manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali, regionali e locali che si svolgono nel territorio regionale nell'anno successivo, con l'indicazione del luogo, della denominazione ufficiale nonché della tipologia e della qualifica della manifestazione fieristica, del soggetto organizzatore, delle date di apertura e chiusura e dei settori merceologici. Il calendario è costituito da due sezioni, una relativa alle manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali, regionali e una relativa alle manifestazioni fieristiche locali.

2. L'inserimento nel calendario regionale delle manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e regionali avviene sulla base della comunicazione presentata entro il 30 marzo dell'anno precedente a quello di svolgimento della manifestazione fieristica e dell'attribuzione della relativa qualifica ai sensi dell'articolo 5.

3. Ai fini dell'inserimento, nel calendario regionale, delle manifestazioni fieristiche locali che si svolgono nel territorio regionale, i comuni, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge regionale 21/2020, trasmettono alla Regione i dati relativi alle suddette manifestazioni entro il 30 maggio dell'anno precedente a quello di svolgimento.

4. Il calendario regionale delle manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali, regionali è adottato con determinazione della direzione regionale competente entro il mese di novembre di ogni anno ed è pubblicato sul sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione.

5. La Regione, entro il 15 maggio dell'anno precedente a quello di svolgimento delle manifestazioni fieristiche, trasmette al coordinamento interregionale l'elenco delle fiere internazionali e nazionali, al fine della pubblicazione delle stesse nel calendario fieristico italiano, che viene pubblicato sul sito *internet* della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome (www.regioni.it), entro il mese di luglio dell'anno precedente a quello di svolgimento delle manifestazioni.

Art. 8.

Compiti, composizione e funzionamento del Tavolo per il sistema fieristico regionale

1. Il Tavolo per il sistema fieristico regionale, di seguito denominato Tavolo, istituito presso la direzione regionale competente in materia di sviluppo economico e attività produttive, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 21/2020, rappresenta la sede di confronto e concertazione al fine di elaborare iniziative volte alla promozione e alla realizzazione di un sistema fieristico regionale integrato e coordinato.

2. Il Tavolo è costituito con decreto del Presidente della Regione ed è composto da:

a) l'Assessore regionale competente in materia di sviluppo economico e attività produttive, o suo delegato, con funzioni di presidente;

b) l'Assessore regionale competente in materia di turismo;

c) un rappresentante della direzione regionale competente in materia di manifestazioni fieristiche;

d) un rappresentante delle strutture regionali competenti in materia di turismo e di agricoltura, nonché delle altre strutture regionali di volta in volta interessate;

e) un rappresentante di Lazio Innova S.p.A.;

f) un rappresentante di Arsial;

g) un rappresentante di Roma Capitale;

h) un rappresentante dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) del Lazio;

i) un rappresentante dell'Unione delle Province Italiane (UPI) del Lazio;

l) un rappresentante di Unioncamere Lazio;

m) un rappresentante del Convention Bureau di Roma e Lazio;

n) un rappresentante della Fiera di Roma;

o) un rappresentante per ciascuna delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore.

3. Alle riunioni del Tavolo possono partecipare, su invito del Presidente, altri dirigenti e collaboratori regionali, nonché altri soggetti esperti nelle materie poste all'ordine del giorno.

4. Un funzionario della struttura regionale competente in materia di sistema fieristico svolge le funzioni di segretario del Tavolo ed esplica tutti i relativi compiti amministrativi.

5. Il Tavolo è convocato e presieduto dal suo Presidente e delibera a maggioranza dei presenti. Si riunisce con cadenza semestrale, ovvero ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, previa convocazione scritta, anche per via telematica.

6. Il Tavolo ha il compito di proporre obiettivi, strumenti e azioni per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 11 della legge regionale 21/2020.

7. La costituzione del Tavolo non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale e la partecipazione allo stesso è a titolo gratuito.



Art. 9.

Criteri e modalità per la concessione dei contributi

1. La Regione, in conformità a quanto previsto all'articolo 11 della legge regionale 21/2020, realizza iniziative che afferiscono ai seguenti ambiti:

a) promozione e sviluppo sui mercati esteri del sistema fieristico regionale per le attività di cui all'articolo 11, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* della legge regionale 21/2020;

b) progetti finalizzati a potenziare, qualificare e ammodernare, attraverso processi di digitalizzazione e innovazione tecnologica e nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale, le sedi fieristiche e le connesse infrastrutture, ovvero le piattaforme e gli strumenti a supporto delle manifestazioni, delle modalità di svolgimento e delle imprese che vi partecipano;

c) promozione e incentivazione delle manifestazioni fieristiche sul territorio regionale, con particolare riguardo a quelle che si svolgono nel rispetto dei principi di cui alla direttiva 2019/904/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, relativa alla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente;

d) promozione, nel rispetto delle normative vigenti e tenendo conto delle strutture alberghiere presenti sul territorio, della riorganizzazione e del potenziamento della rete di prima accoglienza, al fine di garantire informazioni e assistenza agli espositori e ai visitatori.

2. Le iniziative di cui al comma 1, possono essere realizzate dagli enti fieristici o dagli organizzatori delle manifestazioni fieristiche di cui all'articolo 2, nonché dalla Regione, direttamente o per il tramite di società o agenzie da essa controllate o partecipate.

3. Ferma restando la possibilità di dare attuazione agli interventi previsti dal presente articolo nell'ambito del programma di interventi di sostegno dell'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese (PMI) di cui alla legge regionale 27 maggio 2008, n. 5, gli stessi sono attuati in conformità agli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale con apposita deliberazione, sulla base delle proposte del Tavolo di cui all'articolo 8 e delle disposizioni di cui ai successivi commi.

4. Ai fini della concessione dei contributi, gli enti fieristici o gli organizzatori delle manifestazioni fieristiche devono avere la sede principale o almeno un'unità locale ubicata nel territorio regionale e operare nei settori economici individuati dal codice Ateco Istat: 82.30.00 - organizzazione di convegni e fiere.

5. Gli ulteriori requisiti dei destinatari, i criteri, le modalità e i termini per la concessione dei contributi sono definiti nell'ambito di appositi bandi, adottati con cadenza annuale, nei limiti dello stanziamento di bilancio, dalla direzione regionale competente, in conformità agli indirizzi di cui al comma 3 e tenuto conto dei seguenti criteri generali di valutazione:

a) relativamente alle caratteristiche del proponente dell'iniziativa progettuale e dei soggetti coinvolti:

1) esperienza e specializzazione settoriale;

2) certificazioni, mediante organismi di certificazione riconosciuti, dei dati relativi alle manifestazioni fieristiche;

3) almeno un evento qualificato di livello internazionale, nazionale o regionale, incluso nel calendario fieristico regionale;

b) relativamente agli interventi di digitalizzazione:

1) qualità della proposta progettuale sotto il profilo della coerenza interna, della completezza e dell'accuratezza;

2) ampiezza, adeguatezza ed estensione del percorso di digitalizzazione fieristica;

c) economicità, congruità e coerenza dei costi con le azioni proposte e i risultati previsti;

d) collegamenti internazionali volti a garantire la massima partecipazione estera.

6. I contributi sono concessi nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato secondo quanto previsto dall'articolo 13 della legge regionale 21/2020.

Art. 10.

Disposizioni relative all'organizzazione delle manifestazioni fieristiche in modalità digitale o mista

1. Fermo restando quanto definito in sede di intesa, le manifestazioni fieristiche possono essere organizzate in modalità digitale o in modalità mista, secondo quanto previsto dal presente articolo.

2. Gli organizzatori sono tenuti ad indicare, nella comunicazione inviata alla struttura regionale competente secondo le modalità e nei termini previsti dall'articolo 5, che la manifestazione fieristica si svolge in modalità digitale o in modalità mista utilizzando l'apposita sezione del modello di cui al medesimo articolo.

3. La comunicazione deve contenere le seguenti indicazioni:

a) il titolare e la tipologia di piattaforma *web* utilizzata;

b) la capacità delle adesioni in base allo spazio virtuale disponibile;

c) il periodo in cui è possibile fissare le registrazioni nella piattaforma *web*, prima della manifestazione;

d) le date di svolgimento dell'evento fieristico in modalità digitale;

e) il numero degli espositori per settore merceologico;


f) la modalità di registrazione dei visitatori e la relativa certificazione dei dati.

4. La piattaforma deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) area espositiva contenente *stand* virtuali, conferenze in *streaming*, *workshop* digitali, *meeting rooms online* e aree *networking*;

b) agenda personale integrata che consente, sia ai visitatori, sia agli espositori, di ottimizzare le occasioni di incontro;

c) sistema di reportistica evoluto che permetta la gestione dell'evento in tempo reale, offrendo la possibilità di esportare i dati di registrazione degli utenti;



d) modulo di gestione della biglietteria a pagamento con sistema certificato che trasmette i dati degli incassi all'Agenzia delle entrate attraverso la SIAE;

e) relativamente alla sicurezza:

1) accesso all'evento digitale protetto da login, protocollo di sicurezza SSL e *firewall*;

2) conformità con il regolamento generale per la protezione dei dati personali UE 2016/679 (GDPR): server localizzati in Europa, garanzia della piena conformità alle normative del GDPR sulla protezione dei dati degli utenti;

3) garanzia che i documenti, i *file*, i video, le immagini e gli altri elementi inseriti dal partecipante/espositore, o da altri soggetti per conto di questi, saranno preventivamente verificati per escludere la presenza di «virus informatici».

5. Ai fini dell'attribuzione della qualifica internazionale, nazionale, regionale o locale nonché dell'inserimento nel calendario nazionale o regionale, le manifestazioni fieristiche organizzate in modalità digitale o in modalità mista devono rispettare i requisiti, i criteri e i termini di cui agli articoli 4, 5, comma 1, e 7, comma 3.

Art. 11.

Disposizioni transitorie e finali

1. In sede di prima attuazione del presente regolamento, limitatamente all'annualità 2022, gli interventi di cui all'articolo 9 del presente regolamento sono realizzati dalla Regione per il tramite della società *in house* Lazio Innova sulla base degli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale.

2. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento il direttore regionale competente in materia, approva, con determinazione pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, il modulo di cui all'articolo 5, comma 2.

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applica la normativa europea e statale vigenti in materia di manifestazioni fieristiche, nonché le disposizioni dell'intesa.

Art. 12.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, 22 luglio 2022

Il Presidente: ZINGARETTI

23R00219

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 2022, n. 32.

Assestamento al bilancio di previsione 2022-2024 ex articolo 50 del decreto legislativo n. 118/2011 e esecutive modificazioni ed integrazioni, con modifiche di leggi regionali e ulteriori disposizioni urgenti.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 50 - Ordinario del 14 dicembre 2022)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 32

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

Visto il verbale del Consiglio Regionale n. 76/6 del 29 novembre 2022;

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 13 DICEMBRE 2022 N. 32

Assestamento al bilancio di previsione 2022-2024 ex art. 50 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, con modifiche di leggi regionali e ulteriori disposizioni urgenti.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente: MARSILIO

Assestamento al bilancio di previsione 2022-2024 ex art. 50 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, con modifiche di leggi regionali e ulteriori disposizioni urgenti.

Art. 1.

Riferimento normativo

1. La presente legge regionale è approvata ai sensi dell'art. 50, comma 3-bis, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni ed integrazioni.



Art. 2.

Residui attivi e passivi

1. I dati presunti, relativi ai residui attivi e passivi riferiti alla chiusura dell'esercizio finanziario 2021, riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2022, sono rideterminati conformemente ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal Rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2021, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione legislativa n. 76/5 del 29 novembre 2022 (Rendiconto generale per l'esercizio 2021).

2. L'ammontare dei residui presunti riportato nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2022 è modificato, a livello di missioni e programmi, a seguito della rideterminazione di cui al comma 1, nei termini riportati nell'allegato 1 alla presente legge, recante «Prospetto di allineamento valori residui effettivi su residui presunti».

Art. 3.

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2022

1. Il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2022, in conformità con i dati definitivi risultanti dall'art. 7 della legge approvata dal Consiglio regionale con deliberazione legislativa n. 76/5 del 29 novembre 2022 (Rendiconto generale per l'esercizio 2021), è determinato in euro 740.196.517,29.

Art. 4.

Saldo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2021

1. Il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021, in base ai dati definitivi risultanti dall'art. 11 della legge approvata dal Consiglio regionale con deliberazione legislativa n. 76/5 del 29 novembre 2022 (Rendiconto generale per l'esercizio 2021), è quantificato in euro 460.495.248,94. La quota accantonata nel risultato di amministrazione ammonta ad euro 272.521.274,35, mentre la quota vincolata ad euro 440.066.131,01. Per effetto degli accantonamenti e dei vincoli ascritti, il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2021 è quantificato in euro -252.092.156,42.

2. Ai sensi e per gli effetti delle previsioni di cui all'art. 42 del decreto legislativo n. 118/2011, nello stato di previsione delle entrate del Bilancio di previsione 2022/2024 è autorizzata l'iscrizione, nel limite previsto dai commi 897, 898 e 899 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019/2021), della quota accantonata del risultato di amministrazione 2021 di cui al comma 1, per l'importo complessivo di euro 18.000.000,00.

3. È autorizzata la riduzione della quota accantonata del risultato di amministrazione di cui al comma 1 per l'importo di euro 12.468.027,26 applicata al Bilancio di previsione 2022/2024 a titolo di finanziamento delle quote di ripiano del disavanzo per effetto di quanto disposto dall'art. 8.

4. Per gli effetti di cui ai commi 2 e 3, allo stato di previsione dell'entrata e della spesa del Bilancio di previsione per il triennio 2022/2024, esercizio 2022, sono apportate le correlate variazioni di sola competenza nei termini di cui agli allegati 2 e 3, all'art. 5.

5. In conformità ai dati definitivi risultanti dalla legge approvata dal Consiglio regionale con deliberazione legislativa n. 76/5 del 29 novembre 2022 (Rendiconto generale per l'esercizio 2021), il Fondo pluriennale vincolato di parte entrata è iscritto nell'esercizio 2022 del Bilancio di previsione 2022/2024, per un importo pari ad euro 43.241.600,38 e ad euro 187.571.848,72, rispettivamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale.

6. Il Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), stanziato a valere sul Bilancio di previsione 2022/2024, è confermato per ciascuno degli esercizi 2022, 2023 e 2024 negli importi di cui all'art. 12 della legge regionale 24 gennaio 2022, n. 3 (Bilancio di previsione finanziario 2022-2024).

Art. 5.

Variazioni di entrate e di spese

1. Nello stato di previsione delle entrate e delle spese del Bilancio di previsione 2022/2024 sono apportate le variazioni di cui rispettivamente all'allegato 2 «Situazione per delibera per tipologie» e all'allegato 3 «Situazione variazione per deliberare per programmi».

2. In riferimento alle variazioni riportate negli allegati 2 e 3 è approvato il prospetto dimostrativo degli equilibri di bilancio per ciascuna delle annualità del Bilancio di previsione 2022/2024 - Allegato d) di cui all'art. 6.

Art. 6.

Aggiornamento degli allegati al Bilancio di previsione 2022-2024

1. Per effetto dell'assestamento dello stato di previsione delle entrate e delle spese di cui alla presente legge, sono approvati i seguenti allegati:

a) il prospetto «Bilancio Assestato - Entrata» di riepilogo generale delle entrate assestate, redatto per titoli e tipologie (Allegato a);

b) il prospetto «Bilancio Assestato - Spesa» di riepilogo generale delle spese assestate, redatto per titoli, missioni e programmi (Allegato b);

c) il «Quadro generale riassuntivo assestato» delle entrate e delle spese (Allegato c);

d) il prospetto «Equilibri di bilancio assestato» (Allegato d);

e) la «Nota integrativa all'Assestamento di Bilancio 2021/2023» di cui all'art. 50, comma 3, del decreto legislativo n. 118/2011 (Allegato e);

f) il prospetto «Allegato n. 8/1 al decreto legislativo n. 118/2011» delle variazioni per il tesoriere, come previsto dall'art. 51, comma 9, dello stesso decreto legislativo n. 118/2011 (Allegato f);

g) il prospetto recante la composizione per missione e programmi del fondo pluriennale vincolato per gli esercizi 2022, 2023 e 2024 (Allegato g).

Art. 7.

Modifiche alla l.r. 2/2022

1. L'art. 2 della legge regionale 24 gennaio 2022, n. 2, (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2022 - 2024 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2022)), è abrogato.

2. Al comma 1 dell'art. 5 della l.r. 2/2022, dopo le parole «come analiticamente indicato nel raggruppamento n. 371», le parole «dell'allegato "Fondi vincolati regionali", di cui all'art. 2 della presente legge, fatte salve le successive determinazioni del caso», sono sostituite dalle parole «relativamente alla sola competenza».


3. Dopo l'art. 7 della l.r. 2/2022, è inserito il seguente:

«7-bis (Prelevamento risorse spese per debiti fuori bilancio arretrati). — 1. Al fine di consentire il riconoscimento dei debiti fuori bilancio di competenza da parte delle diverse strutture dell'ente preposte per materia, è autorizzato lo stanziamento di risorse per l'ammontare di euro 2.494.075,39 per l'esercizio 2022 e di euro 3.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2023 e 2024, mediante prelevamento dalle specifiche dotazioni del Fondo debiti fuori bilancio arretrati di cui alla Missione 20, Programma 03, Titolo 1 della spesa e corrispondente incremento dello stanziamento di un capitolo di nuova istituzione da denominare "Oneri per debiti fuori bilancio arretrati", da allocare nell'ambito di Titolo 1, Missione 01, Programma 11 e da assegnare al Dipartimento risorse, che provvederà ad autorizzarne l'utilizzo alle stesse strutture istanti.».

Art. 8.

Modifiche legislative e variazioni al Bilancio di previsione 2022/2024 a seguito delle determinazioni del nuovo piano di rientro ex art. 1, commi 779 e seguenti, della legge n. 205/2017.

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 13, del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, la deliberazione di cui al verbale di Consiglio regionale 73/1 del 27 settembre 2022 (Disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2014 e al 31 dicembre 2015. Determinazioni in ordine al nuovo piano di rientro ex art. 1, commi 779 e seguenti, legge 27 dicembre 2017, n. 205, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 235/2021, della delibera della Corte dei conti n. 76/PARI/2022 e della intervenuta approvazione con legge regionale dei rendiconti della gestione per gli esercizi dal 2016 al 2020) è allegata al Bilancio di previsione finanziario 2022/2024, approvato con l.r. 3/2022, costituendone parte integrante.



2. Per effetto dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, all'elenco dei prospetti acclusi all'art. 3, comma 1, della l.r. 3/2022 è inserita la seguente lettera:

«r-bis) deliberazione di cui al verbale di Consiglio regionale 73/1 del 27 settembre 2022 (Disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2014 e al 31 dicembre 2015. Determinazioni in ordine al nuovo piano di rientro ex art. 1, commi 779 e seguenti, legge 27 dicembre 2017, n. 205 a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 235/2021, della delibera della Corte dei conti n. 76/PARI/2022 e della intervenuta approvazione con legge regionale dei rendiconti della gestione per gli esercizi dal 2016 al 2020)».

3. Al Bilancio di previsione 2022/2024 è apportata, per gli esercizi 2022, 2023 e 2024, la variazione derivante dall'attuazione delle risultanze della deliberazione di cui ai commi 1 e 2, nei termini di cui all'allegato 2 «Situazione per delibera per tipologie» e all'allegato 3 «Situazione variazione per delibere per programmi» allegati alla presente legge.

4. Per l'esercizio 2022, a seguito della variazione di cui al comma 3, nello stato di previsione della spesa del Bilancio di previsione 2022/2024, è autorizzata l'iscrizione nell'ambito di Titolo 1, Missione 20, Programma 3, del Fondo ex art. 49 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, denominato «Fondo speciale per il finanziamento degli interventi legislativi - parte corrente», di importo complessivo pari ad euro 5.012.193,17.

5. A seguito della variazione di cui al comma 3, nell'ambito di Titolo 1, Missione 20, Programma 03, il Fondo denominato «Accantonamento risorse a fronte di programmazione politica fiscale di riduzione tasse regionali», è incrementato di euro 36.703.118,27 per l'esercizio 2023 e di euro 43.024.392,40 per l'anno 2024.

6. Per l'effetto, il comma 1 dell'art. 7 (Istituzione e modifica capitoli di bilancio nello stato di previsione dell'entrata e della spesa) della l.r. 2/2022 è sostituito dal seguente:

«1. È previsto un apposito stanziamento finalizzato all'accantonamento della spesa per gli esercizi 2022, 2023 e 2024, denominato "Accantonamento risorse a fronte di programmazione politica fiscale di riduzione tasse regionali", di importo pari a zero per l'annualità 2022, ad euro 36.703.118,27 per l'esercizio 2023 e pari ad euro 49.835.149,20 per l'anno 2024.».

7. L'utilizzo delle risorse indicate nei commi 4 e 5 può essere autorizzato esclusivamente ad avvenuta approvazione con legge regionale del rendiconto della gestione per l'esercizio 2021.

8. L'art. 19 della legge regionale 8 ottobre 2022, n. 28 (Istituzione del servizio di psicologia di base ed ulteriori disposizioni) è abrogato.

Art. 9.

Sostituzione dell'art. 22 della l.r. 24/2022

1. L'art. 22 della legge regionale 26 agosto 2022, n. 24 (Disposizioni contabili per la gestione del bilancio 2022/2024, modifiche alle leggi regionali 9/2022, 10/2022 e 11/2022 in attuazione del principio di leale collaborazione ed ulteriori disposizioni urgenti ed indifferibili) è sostituito dal seguente:

«Art. 22 (Fondi per la compartecipazione della Regione al Programma di finanziamenti per le esigenze di tutela ambientale connesse al miglioramento della qualità dell'aria ed alla riduzione delle emissioni di materiale particolato in atmosfera nei centri urbani di cui al decreto ministeriale ambiente 16 ottobre 2006). — 1. Allo scopo di garantire la quota regionale di compartecipazione al Programma di finanziamenti per le esigenze di tutela ambientale connesse al miglioramento della qualità dell'aria ed alla riduzione delle emissioni di materiale particolato in atmosfera nei centri urbani di cui al decreto ministeriale ambiente 16 ottobre 2006, si provvede con le apposite dotazioni di spesa, nell'ambito di Titolo 2, Missione 08, Programma 01, Capitolo 152175, per ciascuna delle annualità 2023 e 2024 del Bilancio di previsione 2022/2024 e precisamente:

a) esercizio 2023: euro 2.046.800,00;

b) esercizio 2024: euro 3.174.000,00.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle previsioni di cui al comma 1 si provvede nei termini di seguito indicati, ivi includendo le variazioni al Bilancio regionale di previsione 2022-2024, per i soli esercizi 2023 e 2024:

a) Esercizio 2023, per sola competenza:

1) in aumento parte spesa: Titolo 2, Missione 08, Programma 01, Capitolo 152175, per euro 2.046.800,00;

2) in diminuzione parte spesa: Titolo 1, Missione 50, Programma 01, per euro 2.046.800,00;

b) Esercizio 2024, per sola competenza:

1) in aumento parte spesa: Titolo 2, Missione 08, Programma 01, Capitolo 152175, per euro 1.274.000,00;

2) in diminuzione parte spesa: Titolo 1, Missione 50, Programma 01, per euro 1.274.000,00.

3. Per l'esercizio 2024, le risorse di cui alla variazione disposta dal comma 2 incrementano lo stanziamento già iscritto nel Bilancio di previsione 2022/2024 per l'importo di euro 1.900.000,00, nell'ambito dei medesimi Titolo 2, Missione 08, Programma 01, sino alla concorrenza del cofinanziamento previsto per l'annualità in questione, pari a complessivi euro 3.174.000,00.

4. Relativamente all'esercizio 2025, alla copertura e alla quantificazione degli oneri eventualmente previsti si provvede con legge di bilancio.».

Art. 10.

Servizi aggiuntivi di assistenza tecnico-amministrativa in favore dei Dipartimenti regionali

1. Al fine di consentire, ai Dipartimenti territorio e ambiente ed infrastrutture e trasporti, l'affidamento *in house providing* in favore di Abruzzo Progetti S.p.a. dei servizi di assistenza tecnico-amministrativa di cui all'accordo quadro approvato con D.G.R. n. 941 del 30 dicembre 2021, è autorizzato lo stanziamento di risorse per l'ammontare di euro 1.200.000,00 relativamente all'esercizio 2022, di euro 546.152,69 per l'esercizio 2023 e di euro 1.819.952,90 per l'esercizio 2024 nell'ambito di Titolo 1, Missione 09, Programma 01, Titolo 1, Missione 09, Programma 04 e Titolo 1, Missione 11, Programma 01.

Art. 11.

Assistenza tecnica «Fare Centro»

1. Al fine di consentire al Dipartimento della Presidenza l'affidamento *in house providing* in favore di Abruzzo Progetti S.p.a. dei servizi di assistenza tecnico-amministrativa con riferimento al Progetto «Fare Centro», è autorizzato lo stanziamento di risorse a titolo di cofinanziamento regionale per l'ammontare di euro 60.000,00 relativamente all'esercizio 2022 del Bilancio di previsione 2022/2024 nell'ambito di Titolo 1, Missione 14, Programma 01.

Art. 12.

Disposizioni in materia di destinazione di entrate derivanti da alienazione di immobili regionali nell'esercizio 2023

1. I proventi derivanti dalla alienazione degli immobili di proprietà regionale ubicati in Pescara, in via Raffaello ed in viale Bovio, la cui procedura ad evidenza pubblica potrà essere espletata nell'esercizio 2023, sono destinati alla realizzazione di interventi infrastrutturali nell'area territoriale della Provincia dell'Aquila, da individuarsi con successivi provvedimenti e ciò sino alla concorrenza dell'ammontare di 6 milioni di euro, ovvero dell'eventuale minor valore di realizzo.

2. La connessa variazione potrà essere adottata, a valere sull'esercizio 2023 del Bilancio di previsione 2023/2025, all'esito della procedura di cui al comma 1 e previa individuazione degli interventi da realizzare.

Art. 13.

Modifiche alla l.r. 28/2022

1. L'art. 9 della legge regionale 8 ottobre 2022, n. 28 (Istituzione del servizio di psicologia di base ed ulteriori disposizioni) è sostituito dal seguente:

«Art. 9 (Integrazione all'art. 2 della l.r. 87/1987). — 1. All'art. 2 della legge regionale 11 dicembre 1987, n. 87 (Costituzione della F.I.R.A. S.p.a. (Finanziaria regionale abruzzese) per lo sviluppo dell'economia abruzzese), come modificato dall'art. 6, comma 2, della legge regionale 22 agosto 2022, n. 22 (Modifiche legislative per la conclusione del procedimento di fusione per incorporazione della Società Abruzzo Sviluppo nella Società F.I.R.A. e disposizioni in materia di società *in house* della Regione), dopo il comma 4-bis, è aggiunto il seguente:

«4-ter. Per il solo esercizio 2022 F.I.R.A. S.p.a. è autorizzata a provvedere alla erogazione di risorse in favore delle piccole e medie



imprese operanti sul territorio regionale a titolo di contributi per il contenimento del caro energia, nei limiti dell'importo complessivo di euro 1.990.000,00 e ciò previa apposita deliberazione giuntale di individuazione dei criteri di assegnazione delle risorse *de quibus* e certificazione della relativa utilizzabilità, a mente delle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie in materia, per le finalità ipotizzate.».

2. Al comma 3 dell'art. 16 della l.r. 28/2022 la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) Cultura - DPH euro 650.000,00 ripartiti come segue:

1) Istituzione Sinfonica Abruzzese - contributo straordinario di euro 260.000,00 per spese di funzionamento, Missione 05, Programma 02, Titolo 1;

2) Parco Nazionale della Maiella - contributo straordinario di euro 60.000,00 per la promozione e valorizzazione del sito archeologico JUVANUM, Missione 05, Programma 02, Titolo 1;

3) Associazione Culturale Giostra Cavalleresca di Sulmona - contributo straordinario di euro 25.000,00 per la promozione e valorizzazione della storica manifestazione Giostra Cavalleresca di Sulmona, Missione 05, Programma 02, Titolo 1;

4) Comune di Francavilla - contributo straordinario di euro 15.000,00 per la realizzazione del Premio Giornalistico Nazionale Antonio Russo, Missione 05, Programma 02, Titolo 1;

5) Art. 40 della legge regionale 18 dicembre 2013, n. 55 (Legge europea regionale 2013) iniziative dirette, incremento delle risorse per euro 100.000,00, Missione 05, Programma 02, Titolo 1;

6) Art. 40 della l.r. 55/2013, Grandi Eventi, incremento delle risorse per euro 160.000,00, Missione 05, Programma 02, Titolo 1;

7) Comitato festival del Carciofo di Cupello - contributo straordinario di euro 20.000,00, per Festival del carciofo anno 2022, Missione 05, Programma 02, Titolo 1;

8) Associazione di promozione sociale "INNOCENT SMITH" contributo straordinario di euro 10.000,00 per IRISH Festival di Notaresco, Missione 05, Programma 02, Titolo 1.».

3. Al comma 3 dell'art. 16 della l.r. 28/2022, dopo la lettera j) è aggiunta la seguente lettera j-bis):

«j-bis) Contributo straordinario Teatro Stabile d'Abruzzo esercizio 2022 euro 100.000,00.».

Art. 14.

Attuazione strategie aree interne SNAI

1. Al fine di consentire l'attuazione delle strategie delle aree interne Valfino-Vestina, Gran Sasso-Valle Subequana, Valle del Giovenco-Valle Roveto e Alto Aterno-Gran Sasso Laga, in favore degli enti locali interessati in sede di perfezionamento delle strategie stesse e dei relativi APQ, è autorizzato lo stanziamento di risorse per l'ammontare di euro 1.000.000,00 relativamente all'esercizio 2022 del Bilancio di previsione 2022/2024 nell'ambito di Titolo 2, Missione 14, Programma 05.

Art. 15.

Costituzione Fondo garanzia debiti commerciali esercizio 2022

1. Al fine di consentire la costituzione del Fondo di garanzia debiti commerciali ex art. 1, commi 859 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), è autorizzata l'iscrizione dello stanziamento di importo pari ad euro 3.669.350,74, nell'ambito della Missione 20, Programma 03, Titolo 1 della Spesa, del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024, esercizio 2022.

Art. 16.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle previsioni di spesa recate dagli articoli 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14 e 15 della presente legge, si provvede nei termini di cui alle variazioni al Bilancio di previsione 2022-2024 contenute nell'allegato 2 «Situazione per delibera per tipologie» e nell'allegato 3 «Situazione variazione per delibere per programmi», di cui all'art. 5 della presente legge.

Art. 17.

Disposizioni programmatiche

1. Al fine di fronteggiare la crisi economica e sociale derivante dall'aumento di spesa per utenze energetiche, in aggiunta alle misure straordinarie previste da provvedimenti legislativi dello Stato, l'esecutivo regionale stanziava sull'esercizio 2023, del Bilancio di previsione finanziario 2023-2025, un Fondo per il sostegno alle famiglie che versano in situazioni di disagio economico con dotazione non inferiore all'importo di euro 5.000.000,00.

2. La Giunta regionale nel permanere la necessità di sostegno valuta le misure di erogazione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. All'adozione della connessa variazione di bilancio sul menzionato esercizio 2023 del Bilancio di previsione finanziario 2023-2025 si provvede all'esito dello stanziamento delle risorse di cui al comma 1.

4. Il fondo di cui al presente articolo è integrabile con le risorse provenienti dai fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE) non ancora oggetto di impegno e spesa.

Art. 18.

Disposizioni urgenti e ulteriori modifiche legislative

1. (Cofinanziamento 2022 Progetto «Bike to coast for everyone») Al fine di consentire il cofinanziamento del Progetto «Bike to coast for everyone», proposto con DGR n. 171/2022 in risposta all'avviso pubblico per il finanziamento di progetti per il turismo accessibile e inclusivo per le persone con disabilità di cui al decreto del Ministro per le disabilità del 28 settembre 2021, per l'esercizio 2022 è autorizzato lo stanziamento di risorse per l'importo di euro 120.000,00, corrispondente al 10% dell'assegnazione complessivamente prevista a favore dell'ente. Al Bilancio di previsione 2022-2024, relativamente all'esercizio 2022, sono per l'effetto apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa, per il menzionato ammontare complessivo di euro 120.000,00:

a) in aumento parte entrata: Titolo 3, Tipologia 200, Categoria 02, per euro 120.000,00;

b) in aumento parte spesa: Titolo 1, Missione 07, Programma 01, capitolo di nuova istituzione denominato «Cofinanziamento Progetto «Bike to coast for everyone»» per euro 120.000,00.

Gli stanziamenti iscritti nella parte spesa e tassativamente indicati nel presente comma possono essere impegnati soltanto previo accertamento della maggiore entrata di cui alla lettera a).

2. (Concessione di credito 2023 all'ADSU di Chieti e Pescara) È autorizzata nell'anno 2023 la concessione di credito a medio lungo termine per l'importo di euro 2.900.000,00 in favore dell'Azienda per il diritto agli studi universitari di Chieti e Pescara, finalizzata ad assicurare la copertura finanziaria dell'avvio dei cicli finanziari relativi agli stati di avanzamento lavori per la realizzazione delle residenze universitarie ubicate nelle città di Chieti e Pescara derivanti, rispettivamente, dalla riconversione dell'ex caserma Pierantoni e dell'ex complesso denominato Ferhotel. Le concessioni di credito di cui al presente comma sono concesse senza alcun onere di interesse a carico dell'Azienda per il diritto agli studi universitari di Chieti e Pescara. Il finanziamento è restituito nell'esercizio 2026 in ragione dei trasferimenti che l'Azienda riceverà dallo Stato a valere sulle risorse concesse a tal fine. Ai fini della concessione di credito all'Azienda per il diritto agli studi universitari di Chieti e Pescara, sono apportate le seguenti variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2022/2024 della Regione Abruzzo per la sola competenza sull'esercizio 2023:

a) in aumento parte spesa: Missione 04, Programma 04, Titolo 3, capitolo di nuova istituzione da denominare «Concessione di credito a medio lungo termine all'ADSU Chieti/Pescara per l'avvio dei lavori per la realizzazione residenza universitaria», con dotazione di euro 2.900.000,00;

b) in diminuzione parte spesa: Titolo 1, Missione 20, Programma 03, per l'importo di euro 2.900.000,00.

Le entrate relative alla restituzione della concessione di credito, per l'importo di euro 2.900.000,00, saranno imputate con successive leggi di bilancio nella Tipologia 300 «Riscossione di crediti a medio lungo termine» del Titolo 5 «Entrate da riduzione di attività finanziarie» dell'esercizio 2026.



3. (Contributo al Comune di Caramanico per lo sviluppo del turismo invernale) Al fine di consentire lo sviluppo e la valorizzazione del turismo termale, al Comune di Caramanico è riconosciuto un contributo per l'esercizio 2022 pari ad euro 150.000,00, da erogare previa rendicontazione della spesa e delle ulteriori verifiche di legge, da allocare in apposito stanziamento di nuova istituzione nell'ambito di Missione 07, Programma 01, Titolo 2 della spesa. Al Bilancio di previsione 2022-2024, relativamente all'esercizio 2022, sono per l'effetto apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa, per il menzionato ammontare complessivo di euro 150.000,00:

a) in aumento parte entrata: Titolo 3, Tipologia 200, Categoria 02, per euro 150.000,00;

b) in aumento parte spesa: Titolo 2, Missione 07, Programma 01, capitolo di nuova istituzione denominato «Contributo al Comune di Caramanico per lo sviluppo del turismo invernale esercizio 2022» per euro 150.000,00.

Gli stanziamenti iscritti nella parte spesa e tassativamente indicati nel presente comma, possono essere impegnati soltanto previo accertamento della maggiore entrata di cui alla lettera a).

4. (Contributo emergenza utenze energetiche impianti sportivi) Per l'anno 2022 la Regione, per il tramite di FIRA S.p.a., riconosce ai soggetti gestori di impianti sportivi pubblici al chiuso, estremamente energivori, riconosciuti dal CONI o dalla Federazione di riferimento, contributi straordinari per concorrere agli aumenti di spesa per utenze energetiche, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, al fine di assicurarne il regolare funzionamento nell'ottica del mantenimento del benessere economico e sociale. Per le finalità di cui al presente comma, per l'esercizio 2022 del Bilancio di previsione 2022/2024 è stanziata la somma complessiva di euro 1.000.000,00, da trasferire a FIRA S.p.a., al fine dell'erogazione diretta, in favore dei beneficiari, previa procedura ad evidenza pubblica. La Giunta regionale definisce modalità e termini per la concessione e per l'erogazione dei finanziamenti, nonché l'eventuale documentazione da presentare a supporto della presentazione dell'apposita istanza, da formulare a seguito di specifico avviso pubblico da parte di FIRA S.p.a.. Non possono in ogni caso essere ammessi a finanziamenti i soggetti gestori che abbiano beneficiato nel 2022 di contributi straordinari regionali per le medesime finalità. Al Bilancio di previsione 2022-2024, relativamente all'esercizio 2022, sono per l'effetto apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa, per il menzionato ammontare complessivo di euro 1.000.000,00:

a) in aumento parte entrata: Titolo 3, Tipologia 200, Categoria 02, per euro 1.000.000,00;

b) in aumento parte spesa: Titolo 1, Missione 06, Programma 01, capitolo di nuova istituzione denominato «Trasferimento a FIRA S.p.a. per contributi emergenza utenze energetiche impianti sportivi», con dotazione di euro 1.000.000,00.

Gli stanziamenti iscritti nella parte spesa e tassativamente indicati al presente comma, possono essere impegnati soltanto previo accertamento della maggiore entrata di cui alla lettera a). Con la deliberazione di cui al presente comma la Giunta regionale definisce, altresì, il regime giuridico europeo, tra quelli ordinari o straordinari vigenti, applicabile ai contributi straordinari.

5. (Abrogazione dell'art. 54 della l.r. 23/2021) L'art. 54 della legge regionale 29 novembre 2021, n. 23 (Disposizioni per l'attuazione del principio di leale collaborazione, disposizioni finanziarie in favore di comuni abruzzesi ed altri enti e ulteriori disposizioni), è abrogato.

6. (Convenzioni per realizzazione studi in materia di dissesto idrogeologico) Al fine di incrementare le conoscenze scientifiche propedeutiche alla definizione degli scenari di evento e delle conseguenti attività progettuali da porre in essere per la mitigazione del rischio idrogeologico anche mediante convenzioni con le Università degli studi della Regione Abruzzo, per il biennio 2022/2023 del Bilancio di previsione 2022/2024, nell'ambito di Missione 09, Programma 01, Titolo 1 della spesa, è stanziato l'importo complessivo di euro 78.449,40. Al Bilancio di previsione 2022-2024, relativamente al biennio 2022/2023, sono per l'effetto apportate le seguenti variazioni:

a) esercizio 2022, per competenza e cassa:

1) in aumento parte entrata: Titolo 3, Tipologia 200, Categoria 02, per euro 31.379,76;

2) in aumento parte spesa: Titolo 1, Missione 09, Programma 01, capitolo di nuova istituzione denominato «Studi in materia di tutela delle risorse idriche e dell'assetto idraulico e idrogeologico», con dotazione di euro 31.379,76;

b) esercizio 2023, per sola competenza:

1) in aumento parte entrata: Titolo 1, Tipologia 101, Categoria 50, per euro 47.069,64;

2) in aumento parte spesa: Titolo 1, Missione 09, Programma 01, capitolo di nuova istituzione denominato «Studi in materia di tutela delle risorse idriche e dell'assetto idraulico e idrogeologico», con dotazione di euro 47.069,64.

Gli stanziamenti iscritti nella parte spesa e tassativamente indicati al presente comma, possono essere impegnati soltanto previo accertamento della maggiore entrata di cui alle lettere a) e b).

7. (Modifiche all'art. 16 della l.r. 28/2022) All'art. 16 della l.r. 28/2022 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 la lettera j) è sostituita dalla seguente:

«j) attuazione dell'art. 13 (Incremento dotazione Fondo unico delle politiche della pesca per l'esercizio 2022) della legge regionale 16 giugno 2022, n. 10 (Disposizioni per il funzionamento degli enti di cui agli articoli 55 e 56 dello Statuto regionale, degli altri uffici o enti istituiti, controllati e vigilati, disposizioni per la valorizzazione del patrimonio per progetti di pubblico interesse, attuazione del principio di leale collaborazione e ulteriori disposizioni) euro 300.000,00;»;

b) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. La Giunta regionale è autorizzata ad individuare criteri e parametri ai fini del riconoscimento dei contributi di cui al comma 3, lettera j), in favore delle imprese della pesca, da assegnare nel rispetto della normativa sugli aiuti di stato.».

8. (Modifica all'art. 13 della l.r. 10/2022) La lettera b) del comma 2 dell'art. 13 della legge regionale 16 giugno 2022, n. 10 (Disposizioni per il funzionamento degli enti di cui agli articoli 55 e 56 dello Statuto regionale, degli altri uffici o enti istituiti, controllati e vigilati, disposizioni per la valorizzazione del patrimonio per progetti di pubblico interesse, attuazione del principio di leale collaborazione e ulteriori disposizioni) è abrogata.

9. (Incremento dotazioni stanziamento riconoscimento debiti fuori bilancio arretrati) Al fine di consentire il riconoscimento dei debiti fuori bilancio di competenza da parte delle diverse strutture dell'ente preposte per materia, è autorizzato l'incremento di risorse per l'ammontare di euro 7.500.000,00 per l'esercizio finanziario 2022 mediante corrispondente aumento dello stanziamento di un capitolo di nuova istituzione denominato «Oneri per debiti fuori bilancio arretrati», allocato nell'ambito di Titolo 1, Missione 01, Programma 11 ed assegnato al Dipartimento risorse, che provvederà ad autorizzarne l'utilizzo alle stesse strutture istanti. Al Bilancio di previsione 2022-2024, relativamente all'esercizio 2022, sono per l'effetto apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa, per il menzionato ammontare complessivo di euro 7.500.000,00:

a) in aumento parte entrata: Titolo 1, Tipologia 101, Categoria 50, per euro 2.200.000,00;

b) in aumento parte entrata: Titolo 1, Tipologia 101, Categoria 77, per euro 1.500.000,00;

c) in aumento parte entrata: Titolo 1, Tipologia 101, Categoria 20, per euro 1.800.000,00;


d) in aumento parte entrata: Titolo 1, Tipologia 101, Categoria 17, per euro 300.000,00;

e) in aumento parte entrata: Titolo 3, Tipologia 200, Categoria 02, per euro 1.700.000,00;

f) in aumento parte spesa: Titolo 1, Missione 01, Programma 11, capitolo di nuova istituzione denominato «Oneri per debiti fuori bilancio arretrati», per euro 7.500.000,00.

Lo stanziamento iscritto nella parte spesa riportato alla lettera f), può essere impegnato esclusivamente previo accertamento delle maggiori entrate indicate.

10. (Trasferimento integrativo in favore dell'Agenzia regionale di protezione civile per l'esercizio 2022) Per il completamento delle attività e degli interventi di competenza per l'esercizio 2022, all'Agenzia regionale di protezione civile è assegnato uno stanziamento ulteriore di euro 200.000,00, mediante corrispondente aumento dello stanziamento del capitolo di spesa 151450, denominato «Trasferimenti regionali correnti in favore dell'Agenzia regionale di protezione civile», allocato nell'ambito di Titolo 1, Missione 11, Programma 01 ed assegnato al Dipartimento territorio-ambiente, che provvederà a disporre il trasferimento in favore dell'Agenzia. Al Bilancio di previsione 2022-2024,



relativamente all'esercizio 2022, sono per l'effetto apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa, per il menzionato ammontare complessivo di euro 200.000,00:

a) in aumento parte entrata: Titolo 3, Tipologia 200, Categoria 02, per euro 200.000,00;

b) in aumento parte spesa: Titolo 1, Missione 11, Programma 01, capitolo denominato «Trasferimenti regionali correnti in favore dell'Agenzia regionale di protezione civile», per euro 200.000,00.

Gli stanziamenti iscritti nella parte spesa e tassativamente indicati alla lettera b), possono essere impegnati soltanto previo accertamento delle maggiori entrate indicate.

11. (Modifiche all'art. 1 della l.r. 47/2007) All'art. 1 della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 47 (Legge finanziaria regionale 2008) dopo il comma 28 è inserito il seguente:

«28-bis Su richiesta dell'acquirente può essere prevista la possibilità di corrispondere il prezzo di alienazione degli impianti, come determinato ai sensi del comma 25-bis, in un numero di rate semestrali non superiori a dieci, previo rilascio di idonee garanzie fideiussorie. Alla rateizzazione si applica, in quanto compatibile, la normativa regionale vigente in materia di rateizzazione dei crediti regionali di natura extra-tributaria, ivi comprese le disposizioni che determinano gli interessi.».

12. (Interventi in materia di cultura e spettacolo) Al fine dell'adozione del programma delle iniziative dirette della Giunta regionale per l'anno 2022, di cui all'art. 40 della l.r. 55/2013 e del relativo art. 2 del DPGR 26 febbraio 2014, n. 2/Reg. e dell'art. 4 della legge regionale 22 maggio 2018, n. 10 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria per esigenze indifferibili), è autorizzata l'ulteriore spesa di euro 104.500,00 alla Missione 05, Programma 02, Titolo 1, capitolo 61430 denominato «Organizzazione e partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni culturali» del Bilancio regionale 2022-2024, esercizio 2022. Alla copertura finanziaria degli oneri di cui al presente comma, quantificati complessivamente in euro 104.500,00, si provvede con la seguente variazione al Bilancio regionale 2022-2024, esercizio 2022, in termini di competenza e cassa:

a) in aumento parte spesa: Missione 05, Programma 02, Titolo 1, capitolo 61430 denominato «Organizzazione e partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni culturali» per euro 104.500,00;

b) in diminuzione parte spesa: Missione 05, Programma 02, Titolo 2 capitolo 62301 denominato «Interventi di sostegno dell'editoria abruzzese l.r. 25 novembre 1998, n. 138» per euro 70.000,00;

c) in diminuzione parte spesa: Missione 05, Programma 02, Titolo 1, capitolo 61651 denominato «Attività Film Commission d'Abruzzo - l.r. 20 novembre 2017, n. 53 e l.r. 14 agosto 2019, n. 23», per euro 34.500,00.

Alla tabella dei rifinanziamenti delle leggi regionali di cui all'allegato 2 all'art. 4 della l.r. 2/2022 il rifinanziamento della l.r. 23/2019, art. 6 di cui al capitolo 61651 è ridotto per l'anno 2022 di euro 34.500,00.

13. (Interventi in materia di cultura e spettacolo) Al fine di poter provvedere al versamento della quota associativa in favore della FederCulture - Federazione aziende, società enti la cui attività è rivolta alla promozione, produzione e gestione nel campo della cultura, turismo, sport e tempo libero, per l'annualità 2022 è autorizzata la spesa di euro 14.000,00 alla Missione 05, Programma 02, Titolo 1, capitolo 61700 denominato «Quota Associativa FederCulture» del Bilancio regionale 2022-2024, esercizio 2022. Alla copertura finanziaria degli oneri di cui al presente comma, quantificati complessivamente in euro 14.000,00, si provvede con la seguente variazione al Bilancio regionale 2022-2024, esercizio 2022, in termini di competenza e cassa:

a) in aumento parte spesa: Missione 05, Programma 02, Titolo 1, capitolo 61700 denominato «Quota Associativa FederCulture» per euro 14.000,00;

b) in diminuzione parte spesa: Missione 05, Programma 02, Titolo 1, capitolo 61651 denominato «Attività Film Commission d'Abruzzo - l.r. 20 novembre 2017, n. 53 e l.r. 14 agosto 2019, n. 23», per euro 14.000,00.

Alla tabella dei rifinanziamenti delle leggi regionali di cui all'allegato 2 all'art. 4 della l.r. 2/2022 il rifinanziamento della l.r. 23/2019, art. 6 di cui al capitolo 61651 è ridotto per l'anno 2022 di euro 14.000,00.

14. (Interventi in materia di cultura e spettacolo) Per il solo esercizio finanziario 2022, quota parte del Fondo unico regionale per la cultura di cui all'art. 24 della legge regionale 23 dicembre 2014, n. 46

(Legge europea regionale 2014), pari ad euro 290.000,00, da destinare ai soggetti non beneficiari dei finanziamenti ministeriali, prevista alla lettera c) del comma 2 dell'art. 20 della medesima legge, è destinata ad incrementare le risorse già stanziati sul capitolo di spesa 61620 denominato «Contributi ad enti pubblici e privati per la collaborazione alla organizzazione di convegni, congressi ed altre manifestazioni» per la concessione di contributi in favore dei grandi eventi realizzati nell'anno 2022 ai sensi dell'art. 40 della l.r. 55/2013. Ai fini dell'attuazione della misura cui al presente comma, è apportata la seguente variazione al Bilancio regionale 2022-2024, esercizio 2022, in termini di competenza e cassa:

a) in aumento parte spesa: Missione 05, Programma 02, Titolo 1, capitolo 61620 denominato «Contributi ad enti pubblici e privati per la collaborazione alla organizzazione di convegni, congressi ed altre manifestazioni» per euro 290.000,00;

b) in diminuzione parte spesa: Missione 05, Programma 02, Titolo 1, capitolo 61665 denominato «Fondo unico regionale per la cultura» per euro 290.000,00.

15. Il Dipartimento della Giunta regionale competente in materia di sviluppo economico-turismo adotta tutti gli atti necessari per dare attuazione alle disposizioni di cui ai commi 12, 13 e 14, nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo 2.6 della comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'art. 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C262/01).

16. (Interventi straordinari per il sostegno alle imprese radiofoniche locali abruzzesi) La Regione Abruzzo, per l'anno 2022, prevede misure straordinarie ed urgenti per il sostegno alle imprese radiofoniche locali colpite dalla grave crisi di liquidità determinatasi per effetto del diffondersi della malattia infettiva respiratoria Covid-19. I contributi una tantum di cui al presente comma sono concessi a titolo di parziale ristoro dei costi fissi e dei mancati ricavi delle imprese radiofoniche locali abruzzesi, conseguenti e per effetto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. I contributi sono concessi ed erogati nel rispetto delle disposizioni in materia di aiuti di Stato di cui alla legge regionale 10 novembre 2014, n. 39 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell'Unione europea e sulle procedure d'esecuzione degli obblighi europei) e alla legge 25 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea). Con deliberazione dell'ufficio di Presidenza, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma, sono definite le modalità di presentazione delle domande di contributo e la relativa modulistica. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione del presente comma, quantificati in euro 100.000,00 per l'anno 2022, si fa fronte con le risorse di Missione 01, Programma 01, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione denominato «Interventi straordinari per il sostegno alle imprese radiofoniche locali abruzzesi» del bilancio del Consiglio regionale 2022-2024. La copertura finanziaria della spesa di cui al presente comma è assicurata mediante la seguente variazione del bilancio della Regione 2022-2024, esercizio 2022, in termini di competenza e cassa:

a) parte spesa: Missione 01, Programma 01, Titolo 1, capitolo 11102 denominato «Funzionamento del Consiglio regionale» in aumento di euro 100.000,00;

b) parte entrata: Titolo 3, Tipologia 200, Categoria 02, in aumento per euro 100.000,00.

Al bilancio del Consiglio regionale 2022-2024, annualità 2022, è apportata la seguente conseguente variazione per competenza e cassa:


c) parte entrata: Titolo 2, Tipologia 101, categoria 02 Capitolo 1001, denominato «Trasferimento risorse dal bilancio regionale» in aumento di euro 100.000,00;

d) parte spesa: Missione 01, Programma 01, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione denominato «Interventi straordinari per il sostegno alle imprese radiofoniche locali abruzzesi», in aumento di euro 100.000,00.

Gli stanziamenti iscritti nella parte spesa di cui alla lettera a) possono essere autorizzati previo accertamento della maggiore entrata.

17. (Sostituzione dell'art. 20 della l.r. 16/2020) L'art. 20 della legge regionale 9 luglio 2020, n. 16 (Modifiche alla legge regionale 6 aprile 2020, n. 9 (Misure straordinarie ed urgenti per l'economia e l'occupazione connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) in attuazione del principio di leale collaborazione e ulteriori disposizioni) è sostituito dal seguente:

«Art. 20 (Interventi di sostegno, promozione e valorizzazione della transumanza e del patrimonio trutturale regionale). — 1. La Regione Abruzzo, al fine di promuovere e valorizzare le proprie tradizio-



ni culturali e la propria identità territoriale costituita dalle specificità regionali ai sensi dell'art. 8 dello Statuto regionale, intende porre il patrimonio tratturale regionale e la civiltà della transumanza al centro di un processo di rilancio economico e di promozione turistica che ne valorizzi le peculiarità.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Consiglio regionale è autorizzato:

a) ad aderire a progetti, eventi ed iniziative volti a promuovere in ambito nazionale ed internazionale la transumanza quale bene inserito nella lista del patrimonio culturale immateriale dell'Unesco;

b) ad aderire a progetti, eventi ed iniziative volti a sostenere la candidatura dei tratturi ad essere iscritti nella lista del patrimonio culturale materiale dell'Unesco, ivi inclusi interventi ed attività inerenti la pianificazione, la progettazione, la valorizzazione, il recupero e la manutenzione dei tratturi;

c) ad aderire a progetti, eventi ed iniziative volti a promuovere la cultura musicale popolare regionale e diffondere, anche fuori Regione, le tradizioni locali musicali, coreutiche e letterarie.

3. L'adesione a progetti, eventi ed iniziative di cui al comma 2 è deliberata con atto motivato dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. L'adesione può implicare anche la partecipazione all'organizzazione dell'evento. A tal fine, l'ufficio di Presidenza procede, unitamente ai partner istituzionali interessati, alla definizione del programma dell'evento e delle sue modalità di attuazione, individuando la struttura amministrativa del Consiglio regionale che provvede agli adempimenti necessari alla realizzazione dell'evento che, allo scopo, può avvalersi del supporto degli enti strumentali regionali ovvero operare in collaborazione con gli enti locali interessati dagli eventi, anche attraverso la promozione di forme di sponsorizzazione.

4. Possono essere ricompresi nell'ambito dei progetti di cui al comma 2, lettera a) gli eventi definiti ai sensi della legge regionale 16 luglio 2019, n. 20 (Celebrazione del Centenario dell'impresa di Fiume guidata dal poeta abruzzese Gabriele D'Annunzio), in considerazione dello stretto connubio che lega il poeta Gabriele D'Annunzio all'antica usanza della transumanza la cui celebrazione poetica è contenuta in una delle sue più conosciute e apprezzate opere.

5. È ricompreso nell'ambito dei progetti di cui al comma 2, lettera b) il "Progetto speciale territoriale di valorizzazione e riqualificazione dei tratturi" di cui alla deliberazione di Giunta regionale 2 agosto 2022, n. 434 (Strategie per la definizione e realizzazione del Progetto della transumanza e dei tratturi).

6. Possono essere ricompresi nell'ambito dei progetti di cui al comma 2, lettera c) il progetto "La Notte dei Serpenti", organizzato dalla Associazione culturale ONC, quale strumento di promozione della cultura musicale popolare regionale, ed il "Festival dei Popoli Europei", iniziativa finalizzata alla promozione di un'Europa dei popoli che ritrova nelle sue radici e tradizioni culturali la propria identità e l'essenza della sua unione.

7. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nei limiti dello stanziamento del capitolo di spesa 4113/1 "Sostegno agli eventi di valorizzazione della transumanza" nell'ambito di Missione 01, Programma 01, Titolo 1 del Bilancio di previsione del Consiglio regionale.

8. In caso di promozione di forme di sponsorizzazione, l'ufficio di Presidenza è autorizzato a procedere con propria deliberazione alle occorrenti variazioni di bilancio del Consiglio regionale finalizzate alla iscrizione delle risorse derivanti dalle sponsorizzazioni finalizzandole alla realizzazione degli eventi.

9. In caso di progetti curati dalle strutture della Giunta regionale, afferenti agli ambiti di cui al comma 2, ai fini della relativa copertura finanziaria, il Consiglio regionale trasferisce le risorse a favore della Giunta regionale nei limiti dell'apposito stanziamento di bilancio. L'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale effettuano le dovute variazioni ai rispettivi bilanci necessarie ai fini della gestione.»

18. (Contributo straordinario alla Federazione Italiana Giuoco Handball) La Regione, in considerazione della strategicità nazionale ed internazionale del centro federale di Pallamano, e in considerazione dei positivi effetti generati dagli eventi sul territorio regionale dal punto di vista economico, turistico e mediatico, concede alla FIGH (Federazione Italiana Giuoco Handball) un contributo straordinario per l'esercizio 2022 di euro 200.000,00. Al Bilancio di previsione 2022-2024, relati-

vamente all'esercizio 2022, sono per l'effetto apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa, per il menzionato ammontare complessivo di euro 200.000,00:

a) in aumento parte entrata: Titolo 1, Tipologia 101, Categoria 50, per euro 200.000,00;

b) in aumento parte spesa: Titolo 1, Missione 07, Programma 01, capitolo 91472 art. 4 per euro 200.000,00.

Gli stanziamenti iscritti nella parte spesa e tassativamente indicati alla lettera b), possono essere impegnati soltanto previo accertamento della maggiore entrata di cui alla lettera a). Il Dipartimento della Giunta regionale competente in materia di sviluppo economico - turismo adotta tutti gli atti necessari per dare attuazione alle disposizioni del presente comma.

19. (Acquisto materiale promozionale per partecipazione a fiere e borse dell'artigianato e del turismo) Al fine di dare seguito alle attività programmate dalla Regione Abruzzo in favore dei servizi dell'artigianato e del servizio turismo, è apportata la seguente variazione in termini di competenza e cassa al Bilancio di previsione finanziario 2022-2024, per l'anno 2022:

a) in aumento parte entrata: Titolo 3, Tipologia 200, Categoria 02 per euro 43.000,00;

b) in aumento parte spesa: Missione 14, Programma 01, Titolo 1, Macroaggregato 03, capitolo di nuova istituzione denominato: «Acquisto materiale promozionale per partecipazione a fiere e borse dell'artigianato e del turismo» Piano dei Conti U.1.03.01.02.999 per euro 43.000,00.

La variazione di cui al presente comma è autorizzata esclusivamente previo accertamento delle maggiori entrate.

20. (Contributi straordinari per l'emergenza energetica agli Enti Sub regionali) Per l'anno 2022 la Regione riconosce un contributo straordinario per concorrere agli aumenti di spesa per utenze energetiche, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, ai soggetti di seguito elencati, al fine di assicurarne il regolare funzionamento nell'ottica del mantenimento del benessere economico e sociale e precisamente:

a) Aziende pubbliche di servizi alla persona (A.S.P.) per l'importo di euro 500.000,00;

b) Azienda regionale delle aree produttive (A.R.A.P.) per l'importo di euro 500.000,00;

c) Consorzi di Bonifica abruzzesi per l'importo di euro 1.500.000,00.

Per le finalità di cui al presente comma, per l'esercizio 2022 nel Bilancio di previsione 2022/2024 è stanziata la somma complessiva di euro 2.500.000,00. La Giunta regionale definisce modalità e termini per la concessione e per l'erogazione dei finanziamenti, nonché l'eventuale documentazione da presentare a supporto della presentazione dell'apposita istanza. Al Bilancio di previsione 2022-2024, relativamente all'esercizio 2022, sono per l'effetto apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa, per il menzionato ammontare complessivo di euro 2.500.000,00:

d) in aumento parte spesa: Missione 12, Programma 07, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione da denominare «Contributo straordinario ASP emergenza utenze 2022» e da assegnare a DPG, con dotazione di euro 500.000,00;

e) in aumento parte spesa: Missione 14, Programma 01, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione da denominare «Contributo straordinario ARAP emergenza utenze 2022» e da assegnare a DPH, con dotazione di euro 500.000,00;


f) in aumento parte spesa: Missione 16, Programma 01, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione da denominare «Contributo straordinario Consorzi di Bonifica emergenza utenze 2022» e da assegnare a DPD, con dotazione di euro 1.500.000,00;

g) in diminuzione parte spesa: Missione 20, Programma 03, Titolo 1, per l'importo di euro 2.500.000,00.

21. (Sostituzione del comma 5, ed inserimento del comma 5-bis, all'art. 13 della l.r. 2/2022) All'art. 13 della l.r. 2/2022 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. La dotazione del fondo di sussidiarietà di cui al comma 1, con dotazione iniziale di euro 10.000,00, assicurata con le risorse iscritte sul capitolo 11102, Missione 1, Programma 01, Titolo 1, dello stato generale della spesa per l'esercizio 2022, è incrementata dell'importo di euro 500.000,00 per il medesimo esercizio 2022.»;



b) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«5-bis Al Bilancio di previsione finanziario 2022/2024, esercizio 2022, sono per l'effetto apportate le seguenti variazioni per competenza e cassa, per il menzionato importo di euro 500.000,00:

a) in aumento parte spesa: Missione 01, Programma 01, Titolo 1, capitolo 11102, per euro 500.000,00;

b) in diminuzione parte spesa: Missione 20, Programma 03, Titolo 1, per l'importo di euro 500.000,00.».

22. (Rifinanziamento della l.r. 31/2006) La Regione Abruzzo autorizza per l'anno 2022 il rifinanziamento della legge regionale 20 ottobre 2006, n. 31 (Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri anti-violenza e delle case di accoglienza per le donne maltrattate), per un ulteriore importo pari ad euro 100.000,00. Gli oneri di cui al presente comma trovano copertura finanziaria con apposito stanziamento nello stato di previsione della spesa per l'anno 2022, Missione 12, Programma 07, Titolo 1, sul capitolo 71666/1, denominato «Disposizioni per la promozione e il sostegno dei centri anti-violenza e delle case di accoglienza per le donne maltrattate - l.r. 31/2006». Ai fini della copertura della spesa di cui al presente comma, al Bilancio di previsione finanziario 2022-2024, esercizio 2022, è apportata la seguente variazione per competenza e cassa:

a) in aumento parte spesa: Titolo 1, Missione 12, Programma 07, capitolo 71666/1, denominato «Disposizioni per la promozione e il sostegno dei centri anti-violenza e delle case di accoglienza per le donne maltrattate - l.r. 31/2006», per euro 100.000,00;

b) in diminuzione parte spesa: Titolo 1, Missione 20, Programma 03, per euro 100.000,00.

23. (Contributo a sostegno dell'edizione 2022-23 dell'evento «Premio Pigno - Ivan Graziani») La Regione Abruzzo, al fine di sostenere lo svolgimento dell'evento culturale «Premio Pigno - Omaggio a Ivan Graziani» edizione 2022-23, concede, per l'anno 2022, all'Associazione culturale «Pigno» di Teramo un contributo di euro 30.000,00. Ai fini della copertura della spesa di cui al presente comma, pari a euro 30.000,00, è apportata la seguente variazione in termini di competenza e cassa al Bilancio regionale 2022-2024, esercizio 2022:

a) in aumento parte spesa: Missione 05, Programma 02, Titolo 1, capitolo 61645/1 «Contributo all'associazione culturale» Pigno per euro 30.000,00;

b) in diminuzione parte spesa: Titolo 1, Missione 16, Programma 01, capitolo 121540/1 denominato «Contributi per ricollocazione personale delle Comunità Montane soppresse», per euro 15.000,00;

c) in diminuzione parte spesa: Titolo 1, Missione 01, Programma 07, capitolo 11495/5 denominato «Spese per l'espletamento delle elezioni regionali 2019 - Trasferimenti ai Comuni per rimborso spese elettorali», per euro 15.000,00.

Il Dipartimento della Giunta regionale competente in materia di sviluppo economico-turismo adotta tutti gli atti necessari per dare attuazione alla disposizione di cui al presente comma.

24. (Modifiche all'art. 27, comma 2-bis, della l.r. 3/2020) All'art. 27, comma 2-bis, della legge regionale del 28 gennaio 2020, n. 3 (legge di stabilità regionale 2020) le parole «, il termine di realizzazione è stabilito entro e non oltre il 31 dicembre 2022» sono sostituite con le parole «tenuto anche conto delle difficoltà connesse all'aumento dei prezzi e all'approvvigionamento dei materiali, il termine ultimo per l'utilizzo e la rendicontazione dei contributi assegnati è stabilito entro e non oltre il 31 agosto 2023».

Art. 19.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 76/6 del 29 novembre 2022, ha approvato la presente legge.

Il Presidente: SOSPURI

23R00173

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2022, n. 35.

Modifiche alla legge regionale 18 dicembre 2013, n. 47 (Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 52 - Ordinario del 28 dicembre 2022)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 35

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

Visto il verbale del Consiglio regionale n. 78/2 del 13 dicembre 2022;

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 2022 N. 35

Modifiche alla legge regionale 18 dicembre 2013, n. 47 (Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente: MARSILIO

Modifiche alla legge regionale 18 dicembre 2013, n. 47 (Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione)

Art. 1

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 47/2013

1. Dopo il comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 18 dicembre 2013, n. 47 (Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione) sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Al fine di prevenire il fenomeno del randagismo e dell'abbandono degli animali di affezione la Regione Abruzzo promuove politiche di compartecipazione alle spese sanitarie veterinarie per i proprietari in situazioni di indigenza o di criticità legata a condizioni di disabilità certificata, nonché per animali impiegati negli interventi assistiti.


3-ter. La Regione Abruzzo promuove altresì l'istituzione del Garante degli animali, quale figura a garanzia delle azioni di tutela e salvaguardia degli animali d'affezione».

Art. 2

Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 47/2013

1. Dopo la lettera m), del comma 2, dell'art. 5 della legge regionale n. 47/2013 è inserita la seguente:

«m-bis) verifica dei requisiti soggettivi di cui all'art. 15, commi 4-bis e 4-ter.».



Art. 3

Modifiche all'art. 15 della legge regionale n. 47/2013

1. Dopo il comma 4, dell'art. 15 della legge regionale n. 47/2013 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. La Regione riconosce, nei limiti delle risorse di cui all'art. 29, commi 1-bis e 1-ter, ai residenti in Abruzzo da almeno cinque anni che si trovino in condizioni di disagio economico, ovvero con almeno un componente familiare diversamente abile in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) oppure con nuclei familiari formati in maniera prevalente da componenti con età superiore ai 65 anni, un contributo a rimborso spese una tantum per le prestazioni medico veterinarie di animali d'affezione. 4-ter. La Regione riconosce, altresì, il contributo di cui al comma 4-bis ai proprietari di cani e gatti impiegati negli interventi assistiti con gli animali (IAA).

4-quater. La verifica dei requisiti soggettivi è demandata ai comuni territorialmente competenti secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 2, lettera m-bis) e dagli atti regolamentari emanati dalla Giunta regionale.

4-quinquies. La richiesta di contributo di cui ai commi 4-bis e 4-ter è formulata, presso il comune di residenza, sulla base di documentazione comprovante le spese mediche effettuate e relativo pagamento, entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno.

4-sexies. Con proprio atto deliberativo la Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a disciplinare gli indirizzi per la concessione del contributo.

4-septies. Il contributo alle spese sanitarie veterinarie di cui ai commi 4-bis e 4-ter è assegnato mediante rimborso e l'importo massimo per singola prestazione è stabilito fino ad un massimo del 50 per cento dell'importo fatturato dal professionista che ha svolto la prestazione, nei limiti degli stanziamenti di spesa annualmente iscritti sul bilancio regionale.

4-octies. Annualmente la Giunta regionale con proprio atto provvede ad aggiornare le modalità di regolamentazione dei contributi secondo quanto previsto dai commi 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4-septies e provvede a dare conto, nel rapporto di cui all'art. 3, comma 3, dei risultati derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni.»

Art. 4

Integrazioni alla legge regionale n. 47/2013

1. Dopo l'art. 24 della legge regionale n. 47/2013 sono inseriti i seguenti:

«Art. 24-bis (Istituzione e compiti del Garante regionale per i diritti degli animali). — 1. È istituito presso il Consiglio regionale d'Abruzzo il Garante regionale dei diritti degli animali, per portare avanti una programmazione organica di interventi sul territorio regionale, anche in collaborazione con gli enti locali, atta al benessere e alla promozione di buone pratiche per il rispetto dei diritti degli animali attraverso il potenziamento delle azioni svolte dagli stessi enti.

2. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è nominato tra esperti di riconosciuta competenza ed esperienza nel settore dei diritti degli animali.

Art. 24-ter (Elezione, durata e modalità di espletamento del mandato del Garante). — 1. Il Garante è eletto dal Consiglio regionale con la maggioranza dei due terzi dei voti favorevoli nelle prime due votazioni e con la maggioranza semplice nella terza votazione. Il Consiglio regionale, con voto a maggioranza assoluta dei componenti, può revocare il Garante per gravi e comprovati motivi di ordine morale o per gravi violazioni di legge o per totale inattività.

2. Il Garante resta in carica per la durata della legislatura regionale durante la quale è avvenuta l'elezione ed il suo mandato è prorogato fino alla successiva elezione. Non può essere riconfermato per più di una volta.

3. Il mandato del Garante è espletato a titolo gratuito e non dà luogo alle attribuzioni di alcun tipo di compenso o indennità di natura equivalente e rimborso spese.

4. L'ufficio del Garante ha sede presso il Consiglio regionale. L'Ufficio di presidenza del Consiglio provvede per le risorse umane e strutturali nell'ambito della dotazione organica e strumentale del Consiglio regionale, senza ulteriore aggravio di spesa.

5. Il Garante, nei giudizi concernenti il maltrattamento degli animali, è legittimato a costituirsi parte civile nei modi e nelle forme previste dalla legge.

Art. 24-quater (Funzioni del Garante). — 1. Il Garante svolge le seguenti funzioni:

a) vigilare sull'applicazione su tutto il territorio regionale della "Dichiarazione universale dei diritti degli animali", proclamata il 15 ottobre 1978 presso la sede dell'UNESCO a Parigi, nonché sulla normativa statale, regionale, locale dell'Unione europea ed internazionale vigente in materia di tutela degli animali;

b) promuovere campagne di sensibilizzazione, di informazione in materia di tutela dei diritti degli animali curando la conoscenza delle norme statali, regionali, locali dell'Unione europea ed internazionali con riferimento alle scuole di ogni ordine e grado;

c) ricevere segnalazioni e reclami di chiunque venga a conoscenza di atti o comportamenti lesivi dei diritti degli animali, vigilando sulla corretta applicazione delle normative legislative e regolamentari in materia di diritti degli animali e rappresenta alle amministrazioni competenti la necessità dell'adozione di interventi adeguati alla rimozione delle cause che li determinano;

d) individuare nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto e dalla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e in particolare verso le specie più deboli;

e) analizzare le condizioni degli animali, ivi comprese quelle degli animali provenienti, permanentemente o per periodi limitati, da paesi esteri, anche attraverso l'integrazione dei dati e la valutazione dell'attuazione dell'effettività della legislazione, con particolare riferimento alla normativa in materia di circhi, allevamenti, sperimentazione animale, zoo, trasporto, macellazione, negozi di animali, rifugi e canili;

f) segnalare al Consiglio regionale l'opportunità di provvedimenti normativi a seguito delle osservazioni e delle valutazioni delle reali condizioni degli animali, anche alla luce dell'adeguamento alle norme statali o dell'Unione europea;

g) intraprendere tutte le iniziative necessarie affinché nelle gare e nelle competizioni sportive che impegnano animali non sia fatto uso sugli stessi di sostanze, metodologie o tecniche che ne possano alterare le capacità o le prestazioni e mettere in pericolo la loro integrità fisica o biologica;

h) formulare proposte, anche su richiesta degli enti locali, per l'elaborazione di progetti pilota, intesi a migliorare le condizioni di vita degli animali;

i) curare rapporti di scambio con tutti gli organismi operanti nell'ambito della tutela e della salvaguardia degli animali.»

Art. 5

Modifiche all'art. 29 della legge regionale n. 47/2013 - Norma finanziaria

1. Dopo il comma 1 dell'art. 29 della legge regionale n. 47/2013 sono inseriti i seguenti:


«1-bis. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter dell'art. 15, stimati per l'anno 2022 in euro 20.000,00, si fa fronte con le risorse di nuovo ed apposito stanziamento denominato «Contributo alle spese sanitarie veterinarie», istituito alla Missione 13, Programma 07, titolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.

1-ter. La copertura della spesa di cui al comma 1-bis è assicurata dalla seguente variazione al bilancio regionale 2022-2024, esercizio 2022, in termini di competenza e cassa:

a) in aumento parte Spesa: Missione 13, Programma 07, titolo 1, capitolo di nuova istituzione denominato «Contributo alle spese veterinarie» per euro 20.000,00;

b) in aumento parte Entrata: titolo 3, Tipologia 500, Categ. 02, capitolo 35026/10 «Introiti diversi, rimborsi e recuperi vari» per euro 20.000,00.

1-quater. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare la variazione di cui al presente articolo, anche senza l'assenso da parte del centro di responsabilità, titolare delle risorse regionali individuate per la copertura finanziaria degli interventi previsti dalla norma di legge, in quanto le maggiori entrate di cui alla lettera b) del comma 1-ter, utilizzate ai fini della predetta copertura, sono già accertate e riscosse.»



Art. 6.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 78/2 del 13 dicembre 2022, ha approvato la presente legge.

Il Presidente: SOSPURI

23R00174

REGIONE SICILIA

LEGGE 11 gennaio 2023, n. 1.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2023.

(Pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (p. I) n. 2 del 13 gennaio 2023 (n. 1))

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione

1. Il Governo della Regione è autorizzato, ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e delle disposizioni contenute nel punto 8 dell'Allegato 4/2 al medesimo decreto legislativo n. 118/2011, ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge regionale e comunque non oltre il 28 febbraio 2023, lo schema di bilancio annuale della Regione per l'esercizio finanziario 2023, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 601 del 19 dicembre 2022.

Art. 2.

Disposizioni in materia di residui passivi perenti

1. Le somme eliminate nei precedenti esercizi finanziari per perenzione amministrativa agli effetti amministrativi, relative ad impegni assunti fino all'esercizio finanziario 2012, non reiscritte in bilancio entro la chiusura dell'esercizio finanziario 2022, sono cancellate dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio finanziario medesimo salvo comunicazione dell'interruzione dei termini di prescrizione da parte dell'amministrazione competente. Con decreto del Ragioniere generale della Regione sono individuate le somme da eliminare ai sensi del presente comma. Copia di detto decreto è allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2022.

2. Le somme eliminate nei precedenti esercizi finanziari per perenzione amministrativa agli effetti amministrativi, relative ad impegni assunti a decorrere dall'esercizio finanziario 2013, non reiscritte in bilancio entro la chiusura dell'esercizio finanziario 2022, cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente vincolanti, sono cancellate dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio finanziario medesimo. Con decreto del Ragioniere generale della Regione, su indicazione delle competenti amministrazioni, sono individuate le somme da eliminare ai sensi del presente comma. Copia di detto decreto è allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2022.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, con effetto dall'1 gennaio 2023.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Palermo

Palermo, 11 gennaio 2023

SCHIFANI

*L'Assessore regionale
per l'economia
FALCONE*

(Omissis).

23R00129

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2023-GUG-027) Roma, 2023 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 3 0 7 0 8 *

€ 2,00

